



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

15_SO21_1_LRE_12

Legge regionale 22 maggio 2015, n. 12

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

CAPO I - DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

- Art. 1 Consiglio delle autonomie locali
 - Art. 2 composizione del CAL
 - Art. 3 partecipazione ai lavori del CAL
 - Art. 4 organi del CAL
 - Art. 5 funzionamento del CAL
 - Art. 6 regolamento interno del CAL
 - Art. 7 collaborazione istituzionale permanente
 - Art. 8 funzioni del CAL
 - Art. 9 funzioni in materia socio-sanitaria
 - Art. 10 altre competenze del CAL
 - Art. 11 comunicazione degli atti
 - Art. 12 procedimento di formazione dell'intesa
 - Art. 13 procedimento di acquisizione del parere
 - Art. 14 partecipazione del Presidente del CAL alle sedute delle Commissioni del Consiglio regionale e della Giunta regionale
 - Art. 15 relazione del Presidente del CAL
 - Art. 16 norme transitorie
 - Art. 17 modifiche alla legge regionale 6/2006
 - Art. 18 modifica all'articolo 9 della legge regionale 11/2009
 - Art. 19 modifica all'articolo 6 della legge regionale 19/2010
 - Art. 20 modifiche all'articolo 8 della legge regionale 6/2013
 - Art. 21 modifica all'articolo 2 della legge regionale 20/2013
- #### CAPO II - MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 26/2014 IN MATERIA DI RIORDINO DEL SISTEMA REGIONE-AUTONOMIE LOCALI
- Art. 22 inserimento dell'articolo 4 bis nella legge regionale 26/2014
 - Art. 23 modifica all'articolo 6 della legge regionale 26/2014
 - Art. 24 modifica all'articolo 7 della legge regionale 26/2014
 - Art. 25 inserimento dell'articolo 7 bis nella legge regionale 26/2014
 - Art. 26 modifiche all'articolo 8 della legge regionale 26/2014
 - Art. 27 modifiche all'articolo 12 della legge regionale 26/2014
 - Art. 28 modifiche all'articolo 13 della legge regionale 26/2014
 - Art. 29 modifiche all'articolo 17 della legge regionale 26/2014

Art. 30 modifica all'articolo 18 della legge regionale 26/2014
Art. 31 modifiche all'articolo 20 della legge regionale 26/2014
Art. 32 modifica all'articolo 24 della legge regionale 26/2014
Art. 33 modifiche all'articolo 26 della legge regionale 26/2014
Art. 34 modifiche all'articolo 27 della legge regionale 26/2014
Art. 35 inserimento dell'articolo 27 bis nella legge regionale 26/2014
Art. 36 modifica all'articolo 29 della legge regionale 26/2014
Art. 37 inserimento degli articoli 56 bis e 56 ter nella legge regionale 26/2014
Art. 38 modifica all'articolo 59 della legge regionale 26/2014
Art. 39 modifica all'allegato A della legge regionale 26/2014
Art. 40 attività della Centrale unica di committenza regionale di cui alla legge regionale 26/2014 in materia di servizio di tesoreria
CAPO III - NORME URGENTI IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI
Art. 41 proroga di graduatorie
Art. 42 modifica all'articolo 12 della legge regionale 17/2008
CAPO IV - NORME FINALI
Art. 43 abrogazioni
Art. 44 norme finanziarie
Art. 45 entrata in vigore

CAPO I - DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Art. 1 Consiglio delle autonomie locali

1. È istituito il Consiglio delle autonomie locali (di seguito CAL) quale organo di consultazione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali.
2. Il CAL è l'organo di rappresentanza istituzionale e unitaria degli enti locali del Friuli Venezia Giulia attraverso il quale essi partecipano alla programmazione, elaborazione ed attuazione delle politiche pubbliche regionali.
3. Presso il CAL ha luogo la concertazione fra l'Amministrazione regionale, gli enti locali e i soggetti portatori di interessi.
4. Il CAL costituisce sede di confronto, coordinamento, proposta, approfondimento e informazione sulle tematiche di interesse degli enti locali. Il CAL e gli organi della Regione informano la loro attività istituzionale al principio di leale collaborazione.
5. Il CAL ha sede nella città di Udine e si avvale di una struttura operativa alle dipendenze funzionali del Presidente del CAL.

Art. 2 composizione del CAL

1. Il CAL è composto da una rappresentanza istituzionale di enti locali, formata da un Comune per ciascuna Unione territoriale intercomunale, di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), individuato dalla rispettiva Assemblea con voto uguale e paritario, per un periodo di cinque anni. Dell'avvenuta individuazione viene data comunicazione all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.
2. Al CAL partecipa il Sindaco del Comune individuato ai sensi del comma 1.
3. Il Sindaco del Comune, individuato ai sensi del comma 1, può delegare la partecipazione ai lavori del CAL al Presidente della rispettiva Unione, ovvero ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 6, della legge regionale 26/2014.
4. Qualora il Comune individuato ai sensi del comma 1 venga commissariato, l'Assemblea della relativa Unione territoriale intercomunale individua un nuovo Comune come componente del CAL per il periodo del commissariamento.
5. La qualità di componente del CAL non comporta il diritto ad alcun compenso né rimborso spese.

Art. 3 partecipazione ai lavori del CAL

1. Partecipa con diritto di parola ai lavori del CAL un rappresentante per ciascuna Assemblea di comunità linguistica di cui all'articolo 21 della legge regionale 26/2014, designato dalla rispettiva Assemblea.
2. La consultazione delle Assemblee di comunità linguistica di cui all'articolo 21, comma 4, della legge regionale 26/2014, attinente alle rispettive minoranze, qualora relativa ad atti di cui all'articolo 8, si realizza mediante la partecipazione dei rappresentanti delle suddette Assemblee ai lavori del CAL, con diritto di voto.
3. I Presidenti dell'Associazione regionale Comuni del Friuli Venezia Giulia (ANCI FVG) e dell'Unione nazionale Comuni, Comunità, Enti montani del Friuli Venezia Giulia (UNCEN FVG) o loro delegati partecipano, con diritto di parola, alle sedute del CAL.

4. Ai lavori del CAL presenziano i componenti della Giunta regionale o del Consiglio regionale proponenti degli atti sottoposti all'esame.

Art. 4 organi del CAL

1. Sono organi del CAL il Consiglio, il Presidente, il Vicepresidente e l'Ufficio di Presidenza, i quali svolgono le funzioni previste nella presente legge e nel regolamento interno di cui all'articolo 6. Il medesimo regolamento disciplina altresì i casi in cui alle Commissioni è attribuita l'adozione di atti produttivi di effetti aventi rilevanza esterna.
2. Il Consiglio è composto dai soggetti di cui all'articolo 2, fatti salvi i casi espressamente previsti di composizione integrata di cui agli articoli 3 e 9, comma 1.
3. Il CAL elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e i componenti dell'Ufficio di Presidenza.
4. Il Presidente rappresenta il CAL e ne dirige e coordina l'attività.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e negli altri casi previsti dal regolamento interno, esercitando funzioni vicarie.
6. L'Ufficio di Presidenza promuove l'attività del CAL e collabora con il Presidente nella programmazione dei lavori.
7. L'Ufficio di Presidenza è convocato con cadenza periodica correlata alle attività da svolgere, per concordare con l'Assessore competente in materia di autonomie locali il programma dei lavori del CAL, nel rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale, fatti salvi i casi di urgenza e indifferibilità.

Art. 5 funzionamento del CAL

1. Le sedute del CAL sono pubbliche; il regolamento interno disciplina i casi e le modalità di eventuali sedute riservate.
2. Le sedute del CAL sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e possono svolgersi per via telematica, con le modalità stabilite dal regolamento interno.
3. Le convocazioni e gli ordini del giorno del CAL e delle commissioni eventualmente costituite sono trasmessi al Consiglio regionale, alla Giunta regionale, nonché a tutte le Unioni territoriali intercomunali che ne danno adeguata pubblicità.
4. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il voto può essere espresso anche mediante posta elettronica certificata o altro strumento telematico che garantisca la riferibilità del voto.
5. In seno al CAL sono costituite commissioni e gruppi di lavoro a cui possono partecipare i funzionari competenti, nonché soggetti esperti nelle materie trattate, nei casi e con le modalità fissati dal regolamento interno.
6. Alle commissioni possono essere attribuite funzioni redigenti o deliberanti in luogo del CAL secondo le modalità e nei casi previsti dal regolamento interno.
7. L'Amministrazione regionale mette a disposizione il personale e le risorse strumentali necessarie al funzionamento e alle attività del CAL.

Art. 6 regolamento interno del CAL

1. Il CAL approva, a maggioranza dei componenti, il regolamento interno che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione.
2. Il regolamento disciplina, in particolare:
 - a) l'elezione del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza del CAL e la durata delle rispettive cariche;
 - b) le funzioni degli organi del CAL;
 - c) la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle commissioni e dei gruppi di lavoro;
 - d) la programmazione dell'attività del CAL, anche in relazione alle modalità di esame dei provvedimenti da parte delle commissioni;
 - e) i casi nei quali possono essere attribuite alle commissioni funzioni redigenti o deliberanti in luogo del Consiglio;
 - f) le modalità di riunione, di espressione del voto e di assunzione delle decisioni attraverso strumenti telematici.
3. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet del CAL.

Art. 7 collaborazione istituzionale permanente

1. Il CAL costituisce la sede della collaborazione permanente tra la Regione, il sistema delle autonomie locali e gli altri soggetti portatori di interessi.
2. Presso il CAL ha luogo il confronto relativamente alle tematiche che riguardano materie di interesse per il sistema delle autonomie locali, al fine di giungere alla predisposizione di atti, i cui contenuti costituiscono la sintesi dei vari interessi coinvolti.
3. L'Osservatorio per la riforma, di cui all'articolo 59 della legge regionale 26/2014, si riunisce nella sede

del CAL e si avvale del supporto di segreteria della struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

4. Le Assemblee di comunità linguistica, di cui all'articolo 21 della legge regionale 26/2014, possono avvalersi della sede del CAL per l'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 8 funzioni del CAL

1. Il CAL esprime l'intesa sugli schemi di disegni di legge riguardanti:
 - a) l'ordinamento delle autonomie locali;
 - b) le elezioni degli enti locali;
 - c) il conferimento e le modalità di esercizio delle funzioni degli enti locali;
 - d) la finanza locale;
 - e) la disciplina dell'esercizio, in via sussidiaria, del potere sostitutivo da parte della Regione nei confronti degli enti locali;
 - f) la composizione e le funzioni del CAL.
2. Il CAL esprime altresì l'intesa sulle disposizioni riguardanti la finanza locale contenute negli schemi di disegni di legge di cui al comma 3, lettera a).
3. Il CAL esprime il parere in merito a:
 - a) schemi di disegni di legge finanziaria, di approvazione e di assestamento del bilancio regionale;
 - b) proposte di atti di programmazione regionale, qualora interessino le funzioni o gli assetti finanziari della generalità degli enti locali;
 - c) proposte di atti di programmazione europea compresi i programmi di cooperazione territoriale, nonché provvedimenti di attuazione della medesima, qualora interessino le funzioni degli enti locali;
 - d) schemi di regolamenti e proposte di provvedimenti della Giunta regionale riguardanti le funzioni attribuite agli enti locali, la finanza locale, le indennità comunque denominate degli amministratori degli enti locali;
 - e) proposte di legge d'iniziativa dei consiglieri regionali che riguardano le materie di cui al comma 1, secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio regionale;
 - f) ogni altro provvedimento che la Giunta regionale o il Consiglio regionale intendano sottoporre al CAL.

Art. 9 funzioni in materia socio-sanitaria

1. Il CAL esercita le funzioni della Conferenza permanente di cui all'articolo 2, comma 2 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), previste dal medesimo decreto legislativo e dalle relative norme attuative. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente comma la composizione del CAL è integrata con la partecipazione dei Presidenti delle Conferenze dei sindaci, di cui all'articolo 13 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), qualora non siano già componenti del CAL, nonché dal rappresentante di Federsanità - ANCI, con diritto di parola. Il Presidente di ciascuna Conferenza dei sindaci può delegare la partecipazione ad altro componente della medesima Conferenza.

Art. 10 altre competenze del CAL

1. Il CAL concorre all'attività di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio per il tramite della struttura regionale competente in materia di autonomie locali, in collaborazione con le strutture regionali competenti.
2. Il Presidente del CAL o suo delegato partecipa ai tavoli di partenariato istituzionale relativi alla programmazione europea.
3. Il CAL può formulare proposte relative a materie di interesse degli enti locali, da sottoporre alla Giunta regionale o al Consiglio regionale.
4. Il CAL può formulare proposte legislative approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti. La proposta è sottoposta dal Presidente del CAL alla Giunta regionale la quale può elaborare un disegno di legge, tenendo conto dei contenuti della proposta medesima, ovvero è trasmessa ai consiglieri regionali i quali possono assumere l'iniziativa legislativa.
5. Il CAL può proporre alla Giunta regionale di ricorrere alla Corte costituzionale sia avverso le leggi e gli atti aventi valore di legge dello Stato o di altre Regioni, sia per conflitto di attribuzioni.
6. Il CAL provvede alle nomine e alle designazioni dei rappresentanti degli enti locali in organi, comitati e commissioni o altri organismi comunque denominati, previsti da leggi regionali. In caso di urgenza, su richiesta motivata dell'Assessore regionale competente per materia, le stesse possono essere effettuate dall'Ufficio di Presidenza, secondo le modalità disciplinate dal regolamento interno. Le nomine e le designazioni effettuate dall'Ufficio di Presidenza sono comunicate al CAL nella seduta immediatamente successiva.
7. Il CAL, per le proprie finalità, può procedere a forme di consultazione degli enti locali, anche allo scopo di formulare linee di indirizzo su tematiche di loro interesse e partecipare ad organismi di coordinamento

nazionale, nonché ad attività svolte a livello nazionale o europeo.

Art. 11 comunicazione degli atti

1. Le proposte di legge di iniziativa dei consiglieri regionali sono trasmesse al CAL secondo le modalità disciplinate dal regolamento del Consiglio regionale.
2. Gli atti di iniziativa della Giunta regionale sono trasmessi al CAL a cura dell'Assessore regionale proponente.

Art. 12 procedimento di formazione dell'intesa

1. Il CAL esprime l'assenso all'intesa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, di norma a conclusione dell'istruttoria effettuata dalla commissione competente.
2. Il CAL può avanzare proposte di modifica o integrazione dei disegni di legge, le quali sono sottoposte alla Giunta regionale.
3. Qualora entro venti giorni dal ricevimento dell'atto soggetto a esame non si raggiunga l'intesa a seguito dell'intervenuta negoziazione tra le parti, la Giunta regionale, all'unanimità, può prescindere, con espressa e adeguata motivazione, dandone comunicazione al CAL e trasmettendo al Consiglio regionale gli atti che esprimono l'orientamento del CAL.
4. L'intesa è sancita in sede di riunione del CAL dal rappresentante della Giunta regionale e dal Presidente del CAL. L'intesa può essere sancita in forma semplificata, anche mediante scambio di corrispondenza, qualora riguardi atti per i quali il CAL abbia proposto modifiche o integrazioni, secondo le modalità operative definite nel regolamento interno.

Art. 13 procedimento di acquisizione del parere

1. Il CAL esprime, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, il parere, eventualmente condizionato all'accoglimento di modifiche o integrazioni, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Giunta regionale, di norma a conclusione dell'istruttoria effettuata dalla commissione competente. In caso di parità tra voti favorevoli e voti contrari al provvedimento, il parere si intende espresso in senso favorevole. Decorso il termine stabilito dal presente comma, la Giunta regionale può prescindere dal parere.
2. In caso di urgenza, su richiesta motivata della Giunta regionale, i termini previsti sono ridotti di un terzo e il parere può essere espresso anche dall'Ufficio di Presidenza, col voto favorevole della maggioranza dei componenti. I pareri espressi dall'Ufficio di Presidenza sono comunicati al CAL nella seduta immediatamente successiva.
3. Nel caso in cui il parere del CAL sia negativo o nel caso in cui esso sia condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, la Giunta regionale, se intende approvare il provvedimento o se non intende accogliere le modifiche, approva l'atto all'unanimità e motiva lo scostamento dal parere del CAL.

Art. 14 partecipazione del Presidente del CAL alle sedute delle Commissioni del Consiglio regionale e della Giunta regionale

1. Il regolamento del Consiglio regionale disciplina la partecipazione del Presidente del CAL, o di un componente da lui delegato, alle sedute delle Commissioni consiliari che esaminino argomenti di interesse per le autonomie locali, nonché per l'illustrazione dei pronunciamenti adottati.
2. Il Presidente della Regione può invitare il Presidente del CAL alle riunioni della Giunta regionale ove si esaminino argomenti di interesse per le autonomie locali, nonché per l'illustrazione dei pronunciamenti adottati.
3. Il Presidente del CAL può chiedere di essere invitato alle riunioni della Giunta regionale ove si esaminino argomenti di interesse per le autonomie locali, nonché per l'illustrazione dei pronunciamenti adottati.

Art. 15 relazione del Presidente del CAL

1. Il Presidente del CAL redige annualmente una relazione sull'attività svolta dal Consiglio nell'anno precedente e sulla valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio.
2. La relazione è illustrata dal Presidente del CAL in una seduta solenne del CAL e trasmessa al Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

Art. 16 norme transitorie

1. Il CAL come composto alla data di entrata in vigore della presente legge esercita le funzioni dalla stessa disciplinate fino alla data di insediamento del CAL nella composizione di cui all'articolo 2, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
2. Fino all'individuazione del Comune di cui all'articolo 2, comma 1, partecipa alle attività del CAL il Presidente dell'Unione ovvero, qualora lo stesso non sia stato eletto, il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale 26/2014. Il CAL può essere costituito con la comunicazione dell'avvenuta elezione di almeno i due terzi dei componenti effettivi. L'Asses-

sore regionale competente in materia di autonomie locali, successivamente al termine di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 26/2014, convoca il CAL per la seduta di insediamento, nella quale il Consiglio elegge al proprio interno, a maggioranza dei componenti, il Presidente. Fino all'elezione del Presidente la seduta di insediamento è presieduta dal componente più anziano di età.

3. Le Province, fino alla loro soppressione, sono componenti del CAL. Alle attività del Consiglio partecipano i presidenti delle Province o un componente della giunta da essi delegato.

4. In via di prima applicazione della presente legge, i componenti dell'Osservatorio per la riforma di cui all'articolo 59 della legge regionale 26/2014, già nominati all'entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino alla nomina dei propri successori, conseguente al prossimo rinnovo dei componenti del CAL, ai sensi del comma 2.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le leggi regionali che prevedono funzioni in capo alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), sono adeguate a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1.

6. Fino all'adeguamento della normativa regionale di cui al comma 5, il CAL integrato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, esercita le funzioni spettanti alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale ai sensi della normativa vigente.

7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale uno o più disegni di legge per l'adeguamento della normativa di settore in relazione a quanto previsto dall'articolo 7.

Art. 17 modifiche alla legge regionale 6/2006

1. Alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

<<4. Il Piano sociale regionale ha durata triennale ed è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.>>;

b) il comma 3 dell'articolo 30 è sostituito dal seguente:

<<3. L'atto di indirizzo è adottato previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.>>;

c) il comma 3 dell'articolo 39 è sostituito dal seguente:

<<3. Con regolamento regionale sono determinate le modalità di ripartizione tra i Comuni, singoli o associati, delle risorse non destinate alle finalità di cui al comma 2.>>;

d) al comma 4 dell'articolo 41 le parole <<della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale e della competente Commissione consiliare, che si esprimono>> sono sostituite dalle seguenti: <<della competente Commissione consiliare, che si esprime>>;

e) al comma 3 dell'articolo 58 le parole <<d'intesa con la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale,>> sono soppresse.

Art. 18 modifica all'articolo 9 della legge regionale 11/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), le parole <<e secondo le procedure di cui all'articolo 6, comma 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<acquisito il parere della competente Commissione consiliare, secondo le procedure di cui all'articolo 6, comma 3>>.

Art. 19 modifica all'articolo 6 della legge regionale 19/2010

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli), le parole <<, della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale>> sono soppresse.

Art. 20 modifiche all'articolo 8 della legge regionale 6/2013

1. All'articolo 8 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 le parole <<dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali)>> sono sostituite dalle

seguenti: <<dal Consiglio delle autonomie locali>>;

b) al comma 6 le parole <<dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria regionale, di cui all'articolo 1 della legge regionale 8/2001>> sono sostituite dalle seguenti: <<dal Consiglio delle autonomie locali>>.

Art. 21 modifica all'articolo 2 della legge regionale 20/2013

1. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 20 (Norme in materia di riassetto istituzionale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) e principi in materia di politiche abitative), le parole <<dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali)>> sono sostituite dalle seguenti: <<dal Consiglio delle autonomie locali>>.

CAPO II - MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 26/2014 IN MATERIA DI RIORDINO DEL SISTEMA REGIONE-AUTONOMIE LOCALI

Art. 22 inserimento dell'articolo 4 bis nella legge regionale 26/2014

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 26/2014 è inserito il seguente:

<<Art. 4 bis regime differenziato per la valle del fiume Fella

1. In considerazione delle peculiarità geografiche del territorio della valle del fiume Fella e in deroga ai criteri e al procedimento disciplinato dall'articolo 4, il Piano di riordino territoriale prevede la costituzione di un'Unione comprendente i Comuni già appartenenti alla Comunità montana del Canal del Ferro-Valcanale, soppressa per effetto della costituzione dei Comprensori montani di cui alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33.>>.

Art. 23 modifica all'articolo 6 della legge regionale 26/2014

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 26/2014 è inserito il seguente:

<<3 bis. Il termine di cui al comma 3 non trova applicazione per i Comuni che aderiscano ad altra Unione confinante ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), qualora gli stessi, entro tre anni, decidano di aderire all'Unione prevista originariamente dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, sentito il parere delle rispettive Assemblee.>>.

Art. 24 modifica all'articolo 7 della legge regionale 26/2014

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 26/2014 è sostituito dal seguente: <<La mancata presentazione della proposta di atto costitutivo e di statuto dell'Unione, approvata all'unanimità dalla conferenza dei Sindaci, entro trenta giorni dall'approvazione del Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, nonché la mancata approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60.>>.

Art. 25 inserimento dell'articolo 7 bis nella legge regionale 26/2014

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 26/2014 è inserito il seguente:

<<Art. 7 bis fusioni delle Unioni

1. Al fine di estendere l'ambito ottimale per l'esercizio delle funzioni, nonché per ottenere l'esercizio di funzioni ulteriori di carattere sovracomunale e di area vasta, in attuazione dei principi di adeguatezza e differenziazione, sono ammesse eventuali fusioni tra le Unioni di cui all'articolo 7.

2. Le Unioni confinanti tra loro possono avviare un progetto di fusione approvato almeno dai tre quarti dei componenti delle rispettive Assemblee.

3. Il progetto di fusione è trasmesso alla Giunta regionale per l'aggiornamento, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali, del Piano di riordino territoriale entro i successivi novanta giorni.

4. Le Unioni promotrici del progetto di fusione provvedono ad attuarlo entro novanta giorni dall'aggiornamento del Piano di riordino territoriale.>>.

Art. 26 modifiche all'articolo 8 della legge regionale 26/2014

1. All'articolo 8 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. I Comuni possono attivare sul progetto di fusione le forme di consultazione popolare disciplinate dai loro statuti e regolamenti il cui esito è unito al parere di cui al comma 3.>>;

b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

<<10. L'assegnazione spettante per i primi tre anni è quantificata dalla legge istitutiva del nuovo Comune entro l'ammontare minimo e massimo di seguito indicato e tenuto conto dei criteri di valutazione

definiti dalla Giunta regionale nel programma di cui al comma 1:

- a) tra 100.000 euro e 300.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione fino a 5.000 abitanti;
- b) tra 300.000 euro e 400.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti;
- c) tra 400.000 euro e 500.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione superiore a 15.000 abitanti.>>.

Art. 27 modifiche all'articolo 12 della legge regionale 26/2014

1. All'articolo 12 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole <<il Collegio dei revisori>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'organo di revisione>>;
- b) al comma 2 le parole <<composte da almeno dieci Comuni ovvero da almeno 100.000 abitanti>> sono soppresse.

Art. 28 modifiche all'articolo 13 della legge regionale 26/2014

1. All'articolo 13 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 dopo la parola <<Comuni>> sono inserite le seguenti: <<con popolazione superiore a 5.000 abitanti>> e le parole <<incrementato di una unità>> sono sostituite dalle seguenti: <<incrementato di due unità>>;
- b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, se più favorevole>>.

Art. 29 modifiche all'articolo 17 della legge regionale 26/2014

1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 17 della legge regionale 26/2014 sono sostituiti dai seguenti:

- <<2. Il Piano dell'Unione ha durata triennale e include il contenuto del documento unico di programmazione di cui all'articolo 170 del decreto legislativo 267/2000.
3. Il Piano dell'Unione è approvato entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. La relazione annuale sull'attuazione del Piano dell'Unione è approvata dall'Assemblea entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del rendiconto di gestione; i consigli dei Comuni aderenti esprimono il proprio parere entro i successivi sessanta giorni.>>.

Art. 30 modifica all'articolo 18 della legge regionale 26/2014

1. Al comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 26/2014 le parole <<da effettuare entro sessanta giorni dalla elezione del nuovo Presidente>> sono soppresse.

Art. 31 modifiche all'articolo 20 della legge regionale 26/2014

1. All'articolo 20 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il primo periodo del comma 1 è aggiunto il seguente: <<I Subambiti sono costituiti tra almeno due Comuni che raggiungano complessivamente una popolazione di almeno 10.000 abitanti, ridotti a 3.000 se costituiti tra Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane. Tale soglia può essere ridotta di un ulteriore 30 per cento qualora i Subambiti siano costituiti da Comuni di cui all'articolo 4 della legge 38/2001.>>;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. A ciascun Subambito è preposta una Conferenza dei Sindaci di Subambito con un ruolo propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell'Unione. In relazione alle funzioni e ai servizi esercitati nel territorio di riferimento, gli organi dell'Unione motivano adeguatamente il mancato recepimento delle proposte e dei pareri espressi dalla Conferenza dei Sindaci di Subambito.>>.

Art. 32 modifica all'articolo 24 della legge regionale 26/2014

1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 26/2014 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, mediante la costituzione di uffici comuni>>.

Art. 33 modifiche all'articolo 26 della legge regionale 26/2014

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 26 della legge regionale 26/2014 sono sostituiti dai seguenti:

- <<1. A decorrere dall'1 gennaio 2016 i Comuni esercitano in forma associata, tramite l'Unione cui aderiscono, almeno cinque delle funzioni comunali nelle materie di seguito elencate, tra cui obbligatoriamente quelle di cui alle lettere b) e l):
 - a) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
 - b) sistema locale dei servizi sociali di cui all'articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21

della legge regionale 6/2006;

c) polizia locale e polizia amministrativa locale;

d) attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico;

e) edilizia scolastica e servizi scolastici;

f) catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;

g) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

h) pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi;

i) statistica;

l) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;

m) gestione dei servizi tributari.

2. A decorrere dall'1 gennaio 2017 i Comuni esercitano in forma associata, tramite l'Unione cui aderiscono, almeno altre tre delle funzioni comunali nelle materie di cui al comma 1.

3. Le restanti funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai Comuni in forma associata tramite l'Unione a decorrere dall'1 gennaio 2018.>>.

Art. 34 modifiche all'articolo 27 della legge regionale 26/2014

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 27 della legge regionale 26/2014 sono sostituiti dai seguenti:

<<1. A decorrere dall'1 gennaio 2016 i Comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive Unioni, esercitano in forma associata le funzioni comunali nelle seguenti materie e attività:

a) programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della Centrale unica di committenza regionale;

b) servizi finanziari e contabili, controllo di gestione.

2. A decorrere dall'1 gennaio 2017 i Comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive Unioni, esercitano in forma associata almeno due tra le funzioni comunali nelle seguenti materie e attività:

a) opere pubbliche e procedure espropriative;

b) pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata;

c) procedure autorizzatorie in materia di energia;

d) organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale.

3. Le restanti funzioni di cui al comma 2 sono esercitate dai Comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive Unioni, a decorrere dall'1 gennaio 2018.>>.

Art. 35 inserimento dell'articolo 27 bis nella legge regionale 26/2014

1. Dopo l'articolo 27 della legge regionale 26/2014 è inserito il seguente:

<<Art. 27 bis altre modalità di esercizio associato di funzioni comunali

1. In deroga alle previsioni statutarie dell'Unione, i Comuni che, entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1, abbiano deliberato l'iniziativa per la fusione di cui all'articolo 17, comma 5, lettera b), della legge regionale 5/2003, possono esercitare le funzioni di cui all'articolo 27, in alternativa alle modalità ivi previste, in forma associata mediante la stipula fra di essi di convenzioni, fino al 31 dicembre 2017.>>.

Art. 36 modifica all'articolo 29 della legge regionale 26/2014

1. Il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 26/2014 è sostituito dal seguente:

<<1. Nelle Unioni con popolazione superiore a 100.000 abitanti ovvero nelle Unioni comprendenti i Comuni di cui all'articolo 13, comma 3, lo statuto può prevedere che il Comune con il maggior numero di abitanti o quello di cui all'articolo 13, comma 3, eserciti in forma singola:

a) fino a tre delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1;

b) le funzioni di cui all'articolo 27 o alcune di esse.>>.

Art. 37 inserimento degli articoli 56 bis e 56 ter nella legge regionale 26/2014

1. Dopo l'articolo 56 della legge regionale 26/2014 sono inseriti i seguenti:

<<Art. 56 bis adeguamento del Piano di riordino territoriale

1. In sede di approvazione definitiva del Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, l'Amministrazione regionale recepisce la disposizione di cui all'articolo 4 bis, adeguando altresì la denominazione e il perimetro dell'Unione dell'Alto Friuli Orientale come delimitata dalla deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2015, n. 180, nella composizione risultante dalla previsione dell'Unione di cui all'articolo 4 bis.

Art. 56 ter norma transitoria in materia di servizi sociali dei Comuni

1. Le disposizioni di cui agli articoli 62, 63, 64, 65 e 67, comma 1, lettera b), hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 2016.>>.

Art. 38 modifica all'articolo 59 della legge regionale 26/2014

1. Il comma 3 dell'articolo 59 della legge regionale 26/2014 è sostituito dal seguente:

<<3. L'Osservatorio per la riforma, coordinato dall'Assessore competente in materia di coordinamento per le riforme, è composto da una rappresentanza della Giunta regionale in relazione agli argomenti trattati, da due rappresentanti delle Province e da otto rappresentanti dei Comuni, almeno due dei quali interamente montani e almeno due dei quali con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nominati dal Consiglio delle autonomie locali tra i suoi componenti. I componenti dell'Osservatorio mantengono l'incarico fino alla scadenza del Consiglio delle autonomie locali che li ha nominati e svolgono le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.>>.

Art. 39 modifica all'allegato A della legge regionale 26/2014

1. Nell'allegato A della legge regionale 26/2014, al numero 3, la lettera c) è abrogata.

Art. 40 attività della Centrale unica di committenza regionale di cui alla legge regionale 26/2014 in materia di servizio di tesoreria

1. Ai fini del conseguimento di risparmi di spesa, della razionalizzazione della domanda e della fornitura del servizio di tesoreria e della condivisione delle informazioni sulla finanza regionale, la Centrale unica di committenza regionale, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 43, comma 1, lettera a), e 44, comma 4, della legge regionale 26/2014, limitatamente al servizio di tesoreria espleta, anche a favore degli enti del Servizio sanitario regionale e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) del Friuli Venezia Giulia, la gara per la stipula del nuovo contratto, a seguito della scadenza di quello efficace alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, con le modalità di cui all'articolo 46 della legge regionale 26/2014.

2. Gli enti di cui al comma 1 forniscono alla Centrale unica di committenza regionale ogni contributo informativo, documentale e tecnico necessario per la redazione degli atti di gara e, in generale, per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo.

CAPO III - NORME URGENTI IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI

Art. 41 proroga di graduatorie

1. Al fine di garantire, da parte delle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, l'esercizio delle funzioni e delle attività legate ai servizi educativi nelle more dell'espletamento, per detta finalità, delle procedure concorsuali volte all'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, le graduatorie delle selezioni pubbliche, bandite dalle amministrazioni medesime, per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle suddette attività, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate di un anno.

Art. 42 modifica all'articolo 12 della legge regionale 17/2008

1. Dopo il comma 29 dell'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), è inserito il seguente:

<<29 bis. Le limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, non si applicano ai Comuni di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), in regola con gli obblighi di cui ai commi da 25 a 29.>>.

CAPO IV - NORME FINALI

Art. 43 abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), fatta eccezione per il comma 7, lettere b), c), d) e f), che è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento di cui all'articolo 16, comma 5;

b) gli articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia);

c) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);

d) il comma 10 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012).

2. Dall'1 gennaio 2016 sono altresì abrogati i commi 22 e 22 bis dell'articolo 10 della legge regionale

11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), che continuano ad applicarsi ai procedimenti relativi all'anno 2015.

Art. 44 norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla ridefinizione normativa di cui all'articolo 5, si provvede con le risorse all'uopo già destinate a valere sull'unità di bilancio 9.1.1.3420 con riferimento ai capitoli 1653, 1654, 1655 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 45 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 22 maggio 2015

SERRACCHIANI

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 2

- Il testo degli articoli 5 e 14 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 è il seguente:

Art. 5 Unioni territoriali intercomunali

1. Le Unioni territoriali intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente legge per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, economico e sociale.

2. L'Unione ha autonomia statutaria e regolamentare secondo le modalità stabilite dalla presente legge e a essa si applicano i principi previsti per l'ordinamento degli enti locali e, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 14 Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti.

2. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Unione; nomina il Vicepresidente e i componenti dell'Ufficio di presidenza, qualora istituito; convoca e presiede l'Assemblea e l'Ufficio di presidenza; nomina il Direttore, sovrintendente al funzionamento degli uffici, attribuisce gli incarichi dirigenziali, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; nomina i rappresentanti dell'Unione in enti, aziende e istituzioni.

3. Il Presidente dura in carica tre anni, qualora non diversamente previsto dallo statuto, e può essere sfiduciato dall'Assemblea, secondo le modalità dallo stesso disciplinate; in tal caso, sino all'insediamento del successore, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti il quale convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

4. Qualora non diversamente stabilito dallo statuto dell'Unione, in caso di decadenza dalla carica di componente dell'Assemblea, per effetto della cessazione della carica di Sindaco dovuta alla scadenza del mandato elettorale, il Presidente mantiene l'incarico sino all'elezione del proprio successore. Non si considera cessato dalla carica il Sindaco rieletto.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, in caso di cessazione anticipata dalla carica, il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente sino alla nuova elezione.

6. Il Presidente può delegare al Vicepresidente, a singoli componenti dell'Assemblea o a singoli componenti dell'Ufficio di presidenza, qualora istituito, specifici ambiti di attività.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 26/2014 è il seguente:

Art. 21 Assemblee di comunità linguistica

1. Sono istituite le Assemblee di comunità linguistica quali organismi deputati alla valorizzazione e alla salvaguardia della coesione territoriale, sociale ed economica delle comunità linguistiche friulana, slovena e tedesca presenti sul territorio regionale.

2. Le Assemblee di comunità linguistica sono costituite mediante la stipulazione di convenzioni dai Sindaci dei Comuni con presenza di minoranze linguistiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), o loro delegati.

3. Le Assemblee di comunità linguistica svolgono compiti di promozione, indirizzo, progettazione, coordinamento e consultazione ai fini della tutela e della valorizzazione dell'identità linguistica e culturale delle comunità regionali.

4. Al fine di conservare e valorizzare gli aspetti caratterizzanti le comunità linguistiche di cui al comma 1, i progetti di legge regionali e gli schemi di atti generali o di indirizzo attinenti alla salvaguardia dei diritti delle minoranze così come previsti dalle fonti normative europee, dalla Costituzione, dallo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia e dalle leggi, sono approvati previa consultazione delle Assemblee di comunità linguistica di cui al presente articolo.

Note all'articolo 7

- Per il testo dell'articolo 59 della legge regionale 26/2014, modificato dalla presente legge, vedi nota all'articolo 38.

- Per il testo dell'articolo 21 della legge regionale 26/2014, vedi nota all'articolo 3.

Note all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 è il seguente:

Art. 2 competenze regionali

1. Spettano alle regioni e alle province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.

2. Spettano in particolare alle regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie.

2-bis. La legge regionale istituisce e disciplina la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, assicurandone il raccordo o l'inserimento nell'organismo rappresentativo delle autonomie locali, ove istituito. Fanno, comunque, parte della Conferenza: il sindaco del comune nel caso in cui l'ambito territoriale dell'Azienda unità sanitaria locale coincida con quella del comune; il presidente della Conferenza dei sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di circoscrizione nei casi in cui l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale sia rispettivamente superiore o inferiore al territorio del Comune; rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali.

2-ter. Il progetto del Piano sanitario regionale è sottoposto alla Conferenza di cui al comma 2-bis, ed è approvato previo esame delle osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza. La Conferenza partecipa, altresì, nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge regionale, alla verifica della realizzazione del Piano attuativo locale, da parte delle aziende ospedaliere di cui all'articolo 4, e dei piani attuativi metropolitani.

2-quater. Le regioni, nell'ambito della loro autonomia, definiscono i criteri e le modalità anche operative per il coordinamento delle strutture sanitarie operanti nelle aree metropolitane di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché l'eventuale costituzione di appositi organismi.

2-quinquies. La legge regionale disciplina il rapporto tra programmazione regionale e programmazione attuativa locale, definendo in particolare le procedure di proposta, adozione e approvazione del Piano attuativo locale e le modalità della partecipazione ad esse degli enti locali interessati. Nelle aree metropolitane il piano attuativo metropolitano è elaborato dall'organismo di cui al comma 2-quater, ove costituito.

2-sexies. La regione disciplina altresì:

a) l'articolazione del territorio regionale in unità sanitarie locali, le quali assicurano attraverso servizi direttamente gestiti l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dal presente decreto per quanto attiene alle aziende ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle altre strutture pubbliche e private accreditate;

b) i principi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis;

c) la definizione dei criteri per l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti, da parte dell'atto di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenendo conto delle peculiarità delle zone montane e a bassa densità di popolazione;

d) il finanziamento delle unità sanitarie locali, sulla base di una quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della popolazione residente con criteri coerenti con quelli indicati all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

e) le modalità di vigilanza e di controllo, da parte della regione medesima, sulle unità sanitarie locali, nonché di valutazione dei risultati delle stesse, prevedendo in quest'ultimo caso forme e modalità di partecipazione della Conferenza dei sindaci;

f) l'organizzazione e il funzionamento delle attività di cui all'articolo 19-bis, comma 3, in raccordo e cooperazione con la Commissione nazionale di cui al medesimo articolo;

g) fermo restando il generale divieto di indebitamento, la possibilità per le unità sanitarie locali di:

1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale;

2) contrazione di mutui e accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino a un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non superiore al quindici per cento delle entrate proprie correnti, a esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione;

h) le modalità con cui le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere assicurano le prestazioni e i servizi contem-

plati dai livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge 30 novembre 1998, n. 419.

2-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni istituiscono l'elenco delle istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo di cui all'articolo 1, comma 18.

2-octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la regione non adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-bis e 2-quinquies, il Ministro della sanità, sentite la regione interessata e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso tale termine, il Ministro della sanità, sentito il parere della medesima Agenzia e previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei Ministri l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un commissario ad acta. L'intervento adottato dal Governo non preclude l'esercizio delle funzioni regionali per le quali si è provveduto in via sostitutiva ed è efficace sino a quando i competenti organi regionali abbiano provveduto.

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 è il seguente:

Art. 13 Conferenza dei sindaci

1. La Conferenza dei sindaci è l'organismo attraverso il quale i Comuni svolgono le seguenti funzioni:

- a) esprimono i bisogni di salute delle rispettive comunità locali e li rappresentano alla Regione e alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, di cui all' articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali);
- b) esprimono parere obbligatorio ed eventuali osservazioni sul Piano attuativo locale nei termini e con le modalità stabiliti dagli articoli 16 e 20 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria);
- c) esercitano, con riguardo ai procedimenti riferiti ai direttori generali le funzioni di cui all'articolo 3 bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 502/1992;
- d) verificano l'andamento generale dell'attività delle Aziende per l'assistenza sanitaria;
- e) esprimono parere o intesa sulla nomina del coordinatore sociosanitario, con le modalità indicate all'articolo 12;
- f) designano uno dei componenti il collegio sindacale delle Aziende per l'assistenza sanitaria n. 1, 2, 3, 4 e 5, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013).

2. Le modalità di funzionamento della Conferenza dei sindaci sono stabilite dalla conferenza stessa con regolamento approvato a maggioranza assoluta.

Note all'articolo 16

- Per il testo dell'articolo 7 della legge regionale 26/2014, modificato dalla presente legge, vedi nota all'articolo 24.

- Per il testo dell'articolo 59 della legge regionale 26/2014, modificato dalla presente legge, vedi nota all'articolo 38.

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 è il seguente:

Art. 1 Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale

1. La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, di seguito denominata Conferenza, ha la seguente composizione:

- a) i Presidenti delle Conferenze dei sindaci, di cui all'articolo 13 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale), e successive modifiche, o loro delegati;
 - b) (ABROGATA)
 - c) i Presidenti delle Assemblee dei sindaci di ambito distrettuale di cui all'articolo 20 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e successive modifiche, qualora non già Presidenti delle Conferenze suddette, o loro delegati.
2. Ai lavori della Conferenza partecipano, senza diritto di voto, un rappresentante dell'ANCI, uno dell'UPI e uno di Federsanità-ANCI.

3. Ai medesimi lavori partecipano inoltre, senza diritto di voto e limitatamente alla trattazione di argomenti afferenti alla materia sociale, tre rappresentanti del terzo settore, individuati con apposito provvedimento della Giunta regionale nell'ambito dei nominativi segnalati dalle associazioni maggiormente rappresentative del terzo settore presenti a livello regionale; la predetta individuazione tiene conto, di preferenza, delle indicazioni effettuate congiuntamente. Trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta dei nominativi avanzata dall'Amministrazione regionale, si procede alla nomina sulla base delle designazioni pervenute, fatta salva la possibilità di successive integrazioni entro il suddetto limite di tre unità.

4. La mancata attuazione di quanto previsto al comma 3 non incide sulla validità dei lavori della Conferenza.

5. I componenti di cui al comma 1 sono componenti di diritto e sono segnalati al presidente della Conferenza al fine della loro convocazione. La Conferenza elegge al suo interno il presidente. Qualora la carica di presidente sia vacante, sino alla nuova nomina le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano per età.

6. Le modalità di funzionamento della Conferenza sono stabilite dalla Conferenza stessa, entro novanta giorni dall'insediamento, con regolamento approvato a maggioranza assoluta. In mancanza, provvede la Giunta regionale entro i novanta giorni successivi.

7. La Conferenza svolge i seguenti compiti:

- a) esprime parere sulla proposta di Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali;

- b) esprime parere sulla proposta di Piano sanitario e sociosanitario regionale;
- c) esprime parere sui progetti obiettivi regionali di carattere sociosanitario;
- d) esprime parere sulle linee annuali di gestione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge regionale 49/1996;
- d bis) esprime parere su schemi di regolamenti e proposte di provvedimenti e di programmazione della Giunta regionale riguardanti le funzioni attribuite dalla legge al Servizio sociale dei Comuni di cui all' articolo 17 della legge regionale 6/2006 , qualora non di competenza del Consiglio delle autonomie locali;
- e) (ABROGATA)
- f) esprime parere obbligatorio ed eventuali osservazioni sul Piano attuativo ospedaliero (PAO) nei termini e con le modalità stabiliti dagli articoli 16 e 20 della legge regionale 49/1996 e successive modifiche;
- g) partecipa alla verifica della realizzazione dei PAO delle Aziende ospedaliere, delle Aziende ospedaliere- universitarie, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e del Policlinico universitario di Udine, i quali, a tal fine, trasmettono alla Conferenza, entro quindici giorni dalla loro adozione, il bilancio di esercizio e il rendiconto finanziario annuale corredati della relazione del Collegio sindacale; sui predetti atti la Conferenza formula le proprie osservazioni e le invia, entro i successivi trenta giorni, alla Giunta regionale per il tramite dell'Agenzia regionale della sanità;
- h) (ABROGATA)
- i) esercita, con riguardo ai restanti procedimenti riferiti ai Direttori generali di cui alla lettera h), le funzioni di cui all'articolo 3 bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come inserito dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 229/1999;
- l) designa uno dei componenti il Collegio sindacale delle Aziende ospedaliere e uno dei componenti il Collegio sindacale delle Aziende ospedaliere-universitarie.
8. Al fine di garantire il necessario coordinamento con il settore delle autonomie locali nelle materie di comune interesse, la Conferenza si raccorda con il Consiglio delle autonomie locali di cui al Capo I, Titolo III, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), secondo modalità stabilite di concerto tra i rispettivi presidenti.
9. Decorso inutilmente il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta i pareri di cui ai commi che precedono si hanno per resi.
- 9 bis. La Conferenza ha sede presso il Consiglio delle autonomie locali e si avvale della medesima struttura di supporto per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali.
- 9 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per il funzionamento della Conferenza. Gli oneri fanno carico al medesimo capitolo relativo al funzionamento del Consiglio delle autonomie locali.
10. (ABROGATO)
11. (ABROGATO)
12. (ABROGATO)

Note all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 23 Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali

1. Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato Piano sociale regionale, promuove azioni volte a garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza e definisce politiche integrate per la prevenzione, riduzione ed eliminazione delle condizioni di bisogno e di disagio, nonché per il contrasto dell'istituzionalizzazione.
2. Il Piano sociale regionale è coordinato con la programmazione regionale in materia sanitaria, sociosanitaria, educativa, formativa, del lavoro, culturale, abitativa e dei trasporti e nelle altre materie afferenti alle politiche sociali ed è predisposto in conformità ai principi di sussidiarietà e adeguatezza, secondo il metodo della concertazione.
3. Il Piano sociale regionale, tenuto conto delle politiche di cui al titolo III, capo I, indica in particolare:
 - a) gli obiettivi di benessere sociale da perseguire, i fattori di rischio sociale da contrastare e i relativi indicatori di verifica;
 - b) le aree e le azioni prioritarie di intervento, nonché le tipologie dei servizi, degli interventi e delle prestazioni;
 - c) i livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire sul territorio regionale e le condizioni di esigibilità delle medesime;
 - d) le modalità di finanziamento del sistema integrato;
 - e) le esigenze e gli interventi relativi alla formazione di base e alla formazione permanente del personale, da realizzarsi anche tramite attività formative rivolte congiuntamente al personale appartenente al settore sanitario e al settore sociale;
 - f) i criteri per la sperimentazione di servizi e interventi volti a rispondere a nuovi bisogni sociali e a introdurre modelli organizzativi e gestionali innovativi;
 - g) i criteri generali per l'accreditamento dei soggetti che concorrono alla realizzazione e gestione del sistema integrato;
 - h) i criteri e le modalità per la predisposizione della Carta dei diritti e dei servizi sociali di cui all'articolo 28;
 - i) i criteri e le modalità per la predisposizione di interventi e progetti integrati nelle materie di cui al comma 2;
 - j) il fabbisogno di strutture residenziali e semiresidenziali per le diverse tipologie di utenza.

4. Il Piano sociale regionale ha durata triennale ed è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

5. La rilevazione delle condizioni di bisogno di cui al comma 1 viene effettuata mediante l'utilizzo di indicatori omo-

genei ai settori sanitario e socioassistenziale, definiti dalla Giunta regionale.

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 6/2006, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 30 strumenti di controllo della qualità

1. Al fine di assicurare che gli interventi e servizi sociali siano orientati alla qualità in termini di adeguatezza delle risposte ai bisogni, all'efficacia ed efficienza dei metodi e degli interventi, nonché ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 33, la Giunta regionale definisce con atto di indirizzo specifici standard e indicatori di qualità utili a verificare e valutare i seguenti parametri:

- a) qualità dei servizi e delle prestazioni erogate;
 - b) congruità dei risultati raggiunti con i bisogni espressi;
 - c) efficace utilizzo delle risorse finanziarie impiegate;
 - d) flessibilità organizzativa;
 - e) coinvolgimento e ottimale utilizzo di tutte le risorse del territorio;
 - f) personalizzazione degli interventi e dei servizi sulla base della domanda espressa dagli utenti.
2. L'atto indirizzo individua altresì gli strumenti e le modalità per assicurare la partecipazione al controllo dei cittadini e degli utenti dei servizi.

3. L'atto di indirizzo è adottato previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

- Il testo dell'articolo 39 della legge regionale 6/2006, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 39 Finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei Comuni

1. Le risorse del Fondo sociale regionale di parte corrente, determinato annualmente con legge di bilancio, e quelle destinate dallo Stato alla realizzazione di interventi e servizi sociali, concorrono a sostenere finanziariamente la gestione dei servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari di competenza dei Comuni singoli e associati. Tali risorse perseguono lo sviluppo omogeneo del sistema integrato in ambito regionale.

2. Una quota delle risorse di cui al comma 1 è destinata a favorire il superamento delle disomogeneità territoriali nell'offerta di servizi, a far fronte ai maggiori costi sostenuti dai Comuni che sono tenuti a erogare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle erogate dalla generalità dei Comuni, nonché a promuovere e realizzare progetti o programmi innovativi e sperimentali sul territorio regionale. La Giunta regionale con apposito atto determina l'entità della quota da ripartire tra i Comuni singoli o associati, nonché i criteri e le modalità di utilizzo della stessa.

3. Con regolamento regionale sono determinate le modalità di ripartizione tra i Comuni, singoli o associati, delle risorse non destinate alle finalità di cui al comma 2.

- Il testo dell'articolo 41 della legge regionale 6/2006, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 41 Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine

1. La Regione istituisce il Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine, rivolto a persone residenti in regione che, per la loro condizione di non autosufficienza, non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri.

2. Tramite il Fondo si provvede al finanziamento di prestazioni e servizi destinati ai soggetti di cui al comma 1, con priorità per gli interventi diretti al sostegno della domiciliarità.

3. Il Fondo è formato con risorse regionali e nazionali, nonché con risorse provenienti dalla fiscalità generale ed eventuali risorse di altri soggetti pubblici e privati. Alla ripartizione tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni si provvede secondo criteri stabiliti con regolamento regionale.

4. Le modalità di gestione del Fondo, la tipologia dei servizi e degli interventi di cui al comma 2, nonché le modalità e la misura della rendicontazione degli interventi da parte dei beneficiari, per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'intervento concesso, sono disciplinate con regolamento regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere **della competente Commissione consiliare, che si esprime** entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

- Il testo dell'articolo 58 della legge regionale 6/2006, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 58 interventi di sostegno economico

1. Per contribuire a promuovere l'autonomia di singoli o di nuclei familiari che non dispongono di adeguate risorse, i Comuni erogano contributi economici straordinari in relazione a temporanee situazioni di emergenza individuale o familiare, ovvero attuano interventi continuativi, limitatamente al permanere dello stato di bisogno.

2. I Comuni, in alternativa agli interventi di cui al comma 1, possono concedere prestiti sull'onore a tasso agevolato, secondo piani di restituzione concordati, tramite apposite convenzioni con istituti di credito.

3. Per la realizzazione della misura di cui al comma 2, la Regione promuove l'adesione degli istituti di credito e definisce [d'intesa con la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale,] apposite linee guida.

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9 opere strategiche puntuali

1. La Giunta regionale può deliberare motivatamente, su richiesta dei Comuni interessati, previa conforme delibe-

razione dei Consigli comunali, **acquisito il parere della competente Commissione consiliare, secondo le procedure di cui all'articolo 6, comma 3**, la dichiarazione di interesse strategico regionale di interventi puntuali che richiedono una tempestiva realizzazione dei lavori qualora non siano utilmente esperibili le procedure ordinarie di legge.

2. La deliberazione di cui al comma 1 comprende gli elaborati tecnici necessari alla localizzazione nello strumento urbanistico comunale degli interventi previsti dal progetto di interesse strategico regionale ed è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e all'Albo pretorio del Comune interessato.

3. La deliberazione di cui al comma 1 prevale sulle destinazioni d'uso dello strumento urbanistico generale comunale e produce gli effetti di cui all'articolo 7, commi 2, 6, 8 e 9.

4. L'approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo delle opere di cui al presente articolo da parte della conferenza di servizi secondo le modalità previste dagli articoli 22 e seguenti della legge regionale 7/2000 produce gli effetti previsti, rispettivamente, dai commi 6 e 7 dell'articolo 7.

Nota all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 16 novembre 2010, n. 19, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6 regolamento di attuazione

1. Con regolamento regionale, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente [, della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale] e della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all' articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), sono disciplinati in particolare:

- a) le forme di finanziamento agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d);
- b) le modalità di rimborso degli oneri finanziari previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera e);
- c) lo schema di convenzione e protocollo d'intesa previsti all'articolo 3, comma 3;
- d) i requisiti, ulteriori rispetto a quelli previsti dal codice civile, necessari per l'iscrizione agli elenchi di cui all'articolo 4 e i criteri per l'istituzione e la tenuta degli elenchi stessi;
- e) i requisiti per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 e i criteri per l'istituzione e la tenuta del registro stesso.

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'articolo 8, commi da 3 a 11, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8 finalità 7 - Sanità pubblica

- omissis -

3. Il collegio sindacale delle aziende per i servizi sanitari, delle aziende ospedaliere e ospedaliero - universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici dura in carica tre anni ed è composto da quattro componenti di cui uno individuato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I componenti del collegio sindacale delle aziende per i servizi sanitari sono designati due dall'Amministrazione regionale, che individua anche il componente cui attribuire le funzioni di presidente, e uno dalla Conferenza dei sindaci, di cui all' articolo 13 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale).

5. I componenti del collegio sindacale delle aziende ospedaliere sono designati due dall'Amministrazione regionale, che individua anche il componente cui attribuire le funzioni di presidente, e uno **dal Consiglio delle autonomie locali**.

6. I componenti del collegio sindacale delle aziende ospedaliero - universitarie sono designati uno dall'Amministrazione regionale che, d'intesa con l'università, individua il componente cui attribuire le funzioni di presidente, uno dall'università e uno **dal Consiglio delle autonomie locali**.

7. I componenti del collegio sindacale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici sono designati uno dall'Amministrazione regionale, che individua anche il componente cui attribuire le funzioni di presidente, uno dal Ministero della salute e uno dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, di cui all' articolo 1 della legge regionale 8/2001.

7 bis. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

8. (ABROGATO)

9. Alla lettera l) del comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 8/2001, la parola << due >> è sostituita dalla seguente: << uno >>.

10. Per quanto non previsto dai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

11. Sono abrogati l'articolo 3 della legge regionale 8/2001 e l'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 14 (Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico << Burlo Garofolo >> di Trieste e << Centro di riferimento oncologico >> di Aviano).

- omissis -

Nota all'articolo 21

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 20, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2 Commissione regionale per le politiche socio-abitative

1. È istituita la Commissione regionale per le politiche socio-abitative (CRPSA), quale organismo di indirizzo e coordinamento degli interventi della Regione e degli enti locali nel settore dell'edilizia residenziale e sociale, di attuazione dei programmi regionali in materia di politiche abitative, nonché di programmazione e controllo del sistema regionale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale.
2. Nella fase di convergenza di cui all'articolo 4, la Commissione regionale per le politiche socio-abitative, integrata ai sensi del successivo comma 4, svolge altresì i compiti di cabina di regia per le attività di analisi, programmazione e indirizzo di cui all'articolo 1, nonché per il monitoraggio del processo di convergenza delle ATER regionali e la proposta di ulteriori iniziative.
3. La Commissione regionale per le politiche socio-abitative è composta:
 - a) dall'Assessore regionale competente in materia di edilizia, o suo delegato, che la presiede;
 - b) dall'Assessore regionale competente in materia di sanità e sicurezza sociale, o suo delegato;
 - c) dal Direttore centrale in materia di edilizia;
 - d) dal Direttore centrale in materia di sicurezza sociale;
 - e) da cinque rappresentanti dei Comuni, indicati **dal Consiglio delle autonomie locali**, in modo da garantire la rappresentanza del territorio di ciascuna ATER.
4. Per le attività di cabina di regia di cui al comma 2, la Commissione regionale per le politiche socio-abitative è integrata da un rappresentante di ciascuna ATER regionale.
5. La funzione di segreteria della Commissione regionale per le politiche socio-abitative fa capo alla Direzione centrale competente in materia di edilizia.
6. La carica di membro della Commissione regionale per le politiche socio-abitative è rivestita a titolo gratuito e non prevede compensi.
7. La Commissione regionale per le politiche socio-abitative è costituita con decreto del Presidente della Regione.

Nota all'articolo 23

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 26/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6 modalità di adesione alle Unioni

1. L'adesione a un'Unione è obbligatoria per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane.
 2. L'adesione a un'Unione da parte dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane, costituisce condizione per la piena fruizione del supporto finanziario regionale agli enti locali previsto dall'articolo 42.
 3. L'adesione a un'Unione da parte dei Comuni di cui al comma 2 non è revocabile per dieci anni.
- 3 bis. Il termine di cui al comma 3 non trova applicazione per i Comuni che aderiscano ad altra Unione confluente ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), qualora gli stessi, entro tre anni, decidano di aderire all'Unione prevista originariamente dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, sentito il parere delle rispettive Assemblee.**
4. Ai fini del monitoraggio e attuazione di risparmi di spesa conseguenti all'istituzione di Unioni territoriali intercomunali, la Direzione centrale competente effettua la ricognizione dei costi derivanti dall'erogazione dei servizi o da altre funzioni di pubblica utilità.
 5. Ove alla scadenza del primo triennio dalla costituzione non sia comprovato, da parte dell'Unione e dei Comuni a essa aderenti, il conseguimento di significativi risparmi di spesa e di livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare misure di penalizzazione di natura finanziaria. L'Osservatorio regionale di cui all'articolo 59 propone parametri oggettivamente rilevati per la definizione del conseguimento del risparmio, tenuto conto degli equilibri precedentemente perseguiti dai soggetti cui le Unioni sono subentrate.
 6. Fermi restando i vincoli previsti dalla vigente normativa, in relazione alle funzioni comunali esercitate in forma associata, la spesa sostenuta per il funzionamento generale dell'Unione, compresa la spesa di personale, non può comportare, in sede di prima applicazione e per i primi tre anni, il superamento della somma delle medesime spese sostenute dai singoli Comuni partecipanti e pro quota dalla Comunità montana in relazione alle risorse umane e strumentali trasferite all'Unione, calcolate sulla media del triennio 2012-2014. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e la programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa.
 7. Qualora i risparmi di spesa di cui al comma 6 vengano conseguiti nel primo triennio di esercizio delle Unioni, la Regione può riconoscere alle stesse incentivi annuali corrispondenti al risparmio conseguito per ciascun anno.
 8. La legge regionale di riforma della finanza locale definisce le modalità di attuazione dei commi 5, 6 e 7.

Nota all'articolo 24

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 26/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7 disposizioni per la costituzione delle Unioni

1. Le Unioni individuate dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, sono costituite entro l'1 ottobre 2015.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni, su proposta della conferenza dei Sindaci con-

vocata dal Sindaco del Comune di cui al comma 3. **La mancata presentazione della proposta di atto costitutivo e di statuto dell'Unione, approvata all'unanimità dalla conferenza dei Sindaci, entro trenta giorni dall'approvazione del Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, nonché la mancata approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60.**

3. Il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti di ciascuna costituenda Unione trasmette lo statuto alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, ne cura la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e convoca l'Assemblea di cui all'articolo 13 per l'elezione del Presidente dell'Unione.

4. Il Presidente dell'Unione cura gli adempimenti necessari alla formazione degli organi dell'Unione secondo le modalità previste dalla presente legge e dallo statuto.

5. Per l'attuazione degli adempimenti di cui al presente articolo, il Sindaco di cui al comma 3 è assistito dal Segretario comunale del Comune presso il quale esercita il mandato.

Nota all'articolo 26

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 26/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8 programma annuale delle fusioni di Comuni

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali e previo parere dei consigli comunali interessati, approva annualmente il programma delle fusioni di Comuni, contenente i singoli progetti di fusione, corredati di una relazione sulla sussistenza dei presupposti di cui all' articolo 17, comma 3, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali).

2. Il programma annuale delle fusioni di Comuni è redatto anche sulla base delle proposte provenienti da istituzioni e comitati espressione del territorio.

3. Ai fini dell'approvazione del programma annuale delle fusioni di Comuni da parte della Giunta regionale ai sensi del comma 1, la Regione trasmette le proposte dei singoli progetti di fusione ai Comuni interessati per l'acquisizione del parere motivato dei consigli comunali. I Comuni, contestualmente all'espressione del parere, possono richiedere l'applicazione della disciplina transitoria in materia di composizione del consiglio comunale ovvero, in alternativa, della giunta comunale prevista rispettivamente dal comma 2 bis e dal comma 2 ter dell'articolo 20 della legge regionale 5/2003.

4. Il parere è trasmesso all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali entro novanta giorni dal ricevimento della proposta di progetto di fusione. Decorso inutilmente il termine previsto, la Giunta regionale approva in via definitiva il programma prescindendo dal parere.

5. I Comuni possono attivare sul progetto di fusione le forme di consultazione popolare disciplinate dai loro statuti e regolamenti il cui esito è unito al parere di cui al comma 3.

6. A seguito dell'approvazione del programma di cui al comma 1, la Giunta regionale assume l'iniziativa legislativa volta alla fusione dei Comuni con le modalità previste dall' articolo 17 della legge regionale 5/2003.

7. In caso di fusione tra Comuni appartenenti a diverse Unioni, la legge-provvedimento di cui all' articolo 20 della legge regionale 5/2003 determina l'Unione cui accede il nuovo Comune risultante dalla fusione.

8. Per l'anno 2015 il termine di cui al comma 4 è ridotto a sessanta giorni. La Giunta regionale approva il programma annuale entro i successivi trenta giorni.

9. Per sostenere il riassetto conseguente alla fusione di Comuni è istituito il fondo per i Comuni risultanti da fusione, assegnato per cinque anni dalla costituzione del nuovo ente a incremento del trasferimento ordinario dei Comuni, erogato d'ufficio e senza vincolo di destinazione, né rendicontazione, calcolato con i criteri di cui ai commi 10 e 11.

10. L'assegnazione spettante per i primi tre anni è quantificata dalla legge istitutiva del nuovo Comune entro l'ammontare minimo e massimo di seguito indicato e tenuto conto dei criteri di valutazione definiti dalla Giunta regionale nel programma di cui al comma 1:

a) tra 100.000 euro e 300.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione fino a 5.000 abitanti;

b) tra 300.000 euro e 400.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti;

c) tra 400.000 euro e 500.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

11. Nei successivi due anni l'assegnazione di cui al comma 10 è ridotta del 50 per cento.

Nota all'articolo 27

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 26/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12 organi dell'Unione

1. Sono organi dell'Unione l'Assemblea, il Presidente e l'**organo di revisione**.

2. Lo statuto delle Unioni [composte da almeno dieci Comuni ovvero da almeno 100.000 abitanti] può prevedere l'istituzione di un Ufficio di presidenza con funzioni esecutive e, in tal caso, ne determina le competenze e la relativa composizione.

3. L'Ufficio di presidenza, qualora istituito, svolge le funzioni non attribuite dallo statuto al Presidente e all'Assemblea.

4. L'Assemblea, il Presidente e l'Ufficio di presidenza, qualora istituito, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica ai quali non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

Nota all'articolo 28

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 26/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13 Assemblea

1. L'Assemblea, costituita da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti a ciascuna Unione, è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione.

2. Qualora non diversamente stabilito dallo statuto, e salvo quanto previsto dai commi 3 e 5, ciascun Sindaco esprime in Assemblea il seguente numero di voti:

- a) un voto per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- b) due voti per i Comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;
- c) quattro voti per i Comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti;
- d) sei voti per i Comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti;
- e) nove voti per i Comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) dodici voti per i Comuni con popolazione da 50.001 a 100.000;
- g) quindici voti per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

3. Qualora non diversamente previsto dallo statuto, i Sindaci dei Comuni **con popolazione superiore a 5.000 abitanti** aventi un tasso di turisticità rilevato ai sensi del comma 4 pari o superiore a 100 esprimono un numero di voti pari a quello spettante ai sensi del comma 2 **incrementato di due unità**.

4. Ai fini del comma 3 il tasso di turisticità rilevato per ciascun Comune è definito come la media del rapporto tra presenze turistiche e popolazione residente nell'ultimo triennio precedente ed è determinato con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali entro il mese di giugno e con cadenza triennale, a decorrere dal 2015, sulla base dei dati ufficiali diffusi dall'ISTAT.

5. Qualora non diversamente previsto dallo statuto, il numero di voti espressi in Assemblea dal Sindaco di un Comune risultante da una fusione successiva all'entrata in vigore della presente legge, per i primi dieci anni dalla costituzione del nuovo ente, è pari alla somma dei voti che i singoli Comuni fusi avrebbero avuto singolarmente, **se più favorevole**.

6. In caso di impossibilità a partecipare alle sedute dell'Assemblea, i Sindaci possono delegare un assessore a rappresentarli. In caso di incompatibilità previste dalla vigente normativa statale, la delega può essere conferita anche in via permanente.

7. I componenti dell'Assemblea decadono qualora cessi la loro carica elettiva, con effetto dalla data della cessazione.

8. Il funzionamento dell'Assemblea, in conformità ai principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti. Esso prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei componenti necessari per la validità delle sedute e il numero di voti favorevoli necessari per l'adozione delle deliberazioni.

9. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 8, si applica, in quanto compatibile, il regolamento per il funzionamento del Consiglio del Comune con il maggior numero di abitanti della costituenda Unione.

10. L'Assemblea delibera, in particolare, in ordine ai seguenti atti:

- a) modifiche statutarie;
- b) regolamenti;
- c) bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni, conti consuntivi;
- d) atti di programmazione e di pianificazione;
- e) organizzazione e concessione di pubblici servizi, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
- f) disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi di competenza dell'Unione;
- g) Piano dell'Unione;
- h) elezione e sfiducia del Presidente, nonché elezione e, nei casi previsti dalla legge, revoca del Collegio dei revisori;
- i) indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende e istituzioni;
- j) modalità di esercizio delle forme di controllo interno;
- k) acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari, costituzione e modificazione di diritti reali sul patrimonio immobiliare dell'Unione, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza dell'Ufficio di presidenza, qualora istituito, o degli organi burocratici;
- l) contrazione di mutui e aperture di credito non previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea.

11. L'Assemblea dell'Unione vota le proposte di deliberazione di cui al comma 10, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l), sentiti i consigli dei Comuni aderenti, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso il predetto termine, l'Assemblea delibera prescindendo dai pareri.

12. Qualora l'approvazione di un atto di cui al comma 10 sia soggetta all'osservanza di termini inderogabili, il termine di cui al comma 11 è ridotto a venti giorni.

13. Le deliberazioni di cui al comma 10 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dal Presidente o dall'Ufficio di presidenza, qualora istituito, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

14. Lo statuto può prevedere la competenza dell'Assemblea in ordine all'adozione di altri atti. Qualora non sia previsto l'Ufficio di presidenza, l'Assemblea svolge le funzioni non attribuite al Presidente.

Nota all'articolo 29

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 26/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 17 Piano dell'Unione

1. Il Piano dell'Unione è lo strumento partecipativo di programmazione e pianificazione che costituisce l'atto di indi-

rizzo generale delle politiche amministrative dell'Unione anche al fine dell'armonizzazione delle politiche tributarie e della formazione e sviluppo del capitale sociale, inteso quale insieme di relazioni tra unità produttive, capitale umano e servizi che rendono un territorio attivo e attrattivo dal punto di vista sociale ed economico. Il Piano, sulla base dell'analisi della situazione socio-economica condivisa dai principali portatori di interesse operanti nell'ambito territoriale di riferimento, assegna all'amministrazione dell'Unione gli obiettivi prioritari da perseguire individuando tempistiche e modalità di realizzazione.

2. Il Piano dell'Unione ha durata triennale e include il contenuto del documento unico di programmazione di cui all'articolo 170 del decreto legislativo 267/2000.

3. Il Piano dell'Unione è approvato entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione.

4. La relazione annuale sull'attuazione del Piano dell'Unione è approvata dall'Assemblea entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del rendiconto di gestione; i consigli dei Comuni aderenti esprimono il proprio parere entro i successivi sessanta giorni.

Nota all'articolo 30

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 26/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 18 Direttore

1. Lo statuto può prevedere che la gestione dell'Unione sia affidata a un Direttore nominato dal Presidente.
2. Il Direttore è l'organo di responsabilità manageriale cui compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'Unione. Le funzioni del Direttore sono disciplinate dallo statuto e sono esercitate secondo le modalità previste con regolamento.
3. L'incarico di Direttore è conferito, previa selezione, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a un dirigente dell'Unione o ad altro dirigente del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale o a uno dei segretari comunali o provinciali in servizio presso enti locali del territorio regionale. Qualora l'incarico sia conferito a un dirigente dell'Unione o ad altro dirigente del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, il medesimo è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza nonché dell'anzianità di servizio. Il conferimento dell'incarico a uno dei segretari comunali o provinciali in servizio presso enti locali del territorio regionale è subordinato al suo collocamento in aspettativa secondo l'ordinamento di riferimento.
4. Qualora non sia possibile conferire l'incarico con le modalità di cui al comma 3, lo stesso è conferito, in esito a una procedura a evidenza pubblica, con contratto di diritto privato a tempo determinato a soggetto in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale ed esperienza professionale almeno quinquennale adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico o privato, o attraverso attività professionali pertinenti con le funzioni da svolgere.
5. All'incarico di Direttore si applica la disciplina dei contratti collettivi regionali di lavoro dell'area della dirigenza del comparto unico. Il Direttore continua a esercitare le proprie funzioni sino alla nomina del suo successore [da effettuare entro sessanta giorni dalla elezione del nuovo Presidente].

Nota all'articolo 31

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 26/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 20 Subambiti

1. Al fine di disporre di una migliore organizzazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi mediante la localizzazione degli stessi sul territorio, lo statuto può prevederne la gestione decentrata attraverso l'istituzione di Subambiti, anche in deroga al criterio di contiguità territoriale, soggetti alla pianificazione gestionale e finanziaria dell'Unione. **I Subambiti sono costituiti tra almeno due Comuni che raggiungano complessivamente una popolazione di almeno 10.000 abitanti, ridotti a 3.000 se costituiti tra Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane. Tale soglia può essere ridotta di un ulteriore 30 per cento qualora i Subambiti siano costituiti da Comuni di cui all'articolo 4 della legge 38/2001.**
2. L'Unione disciplina con regolamento il funzionamento dei Subambiti, in relazione alle specifiche esigenze correlate alla tipologia della funzione e del servizio e alla necessità di presidi o sportelli territoriali, nonché con riferimento ai principi di efficacia, economicità e semplificazione di gestione.
3. **A ciascun Subambito è preposta una Conferenza dei Sindaci di Subambito con un ruolo propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell'Unione. In relazione alle funzioni e ai servizi esercitati nel territorio di riferimento, gli organi dell'Unione motivano adeguatamente il mancato recepimento delle proposte e dei pareri espressi dalla Conferenza dei Sindaci di Subambito.**
4. La Conferenza dei Sindaci di Subambito nomina un Sindaco che ne coordina l'attività, concorre assieme al Presidente dell'Unione alla sovrintendenza del funzionamento delle articolazioni organizzative del Subambito ed esercita le funzioni delegategli dal Presidente dell'Unione, in relazione al territorio di riferimento.

Nota all'articolo 32

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 26/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 24 accordi per la programmazione di area vasta transnazionale e transfrontaliera e altre forme di collaborazione

1. Le Unioni limitrofe possono stipulare tra loro accordi per programmare in maniera coordinata interventi nelle materie di propria competenza armonizzando gli obiettivi e le modalità di realizzazione.
2. Le Unioni possono convenzionarsi, tra loro e con singoli Comuni che non aderiscono a un'Unione, per disciplinare

la gestione coordinata di determinate funzioni e servizi di area vasta, anche di carattere programmatico, **mediante la costituzione di uffici comuni**. Le forme associative fra le Unioni, disciplinate dalle convenzioni, possono essere interlocutori della Regione in relazione alle funzioni e ai servizi da essa coordinati, anche al fine della conclusione di accordi ai sensi del Titolo I, Capo IV, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Gli enti locali, riconosciuta la vocazione internazionale transfrontaliera che caratterizza le comunità del Friuli Venezia Giulia, valorizzano e promuovono i rapporti con le comunità locali di altri Stati, al fine di favorire la civile convivenza e di incentivare lo sviluppo economico, culturale e sociale.

4. Le Unioni poste nella fascia confinaria con altri Stati possono mettere in atto progetti transfrontalieri specifici, con l'eventuale supporto delle strutture regionali, anche partecipando ai Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT), di cui all' articolo 46 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008), al fine di:

- a) programmare in maniera coordinata, su area vasta transfrontaliera e transnazionale, interventi nelle materie di propria competenza armonizzando gli obiettivi e le modalità di realizzazione;
- b) favorire lo svolgimento associato delle funzioni e dei servizi;
- c) valorizzare le peculiarità linguistiche.

Nota all'articolo 33

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 26/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 26 funzioni comunali esercitate dall'Unione

1. A decorrere dall'1 gennaio 2016 i Comuni esercitano in forma associata, tramite l'Unione cui aderiscono, almeno cinque delle funzioni comunali nelle materie di seguito elencate, tra cui obbligatoriamente quelle di cui alle lettere b) e l):

- a) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
- b) sistema locale dei servizi sociali di cui all'articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale 6/2006;
- c) polizia locale e polizia amministrativa locale;
- d) attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico;
- e) edilizia scolastica e servizi scolastici;
- f) catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
- g) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- h) pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi;
- i) statistica;
- l) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;
- m) gestione dei servizi tributari.

2. A decorrere dall'1 gennaio 2017 i Comuni esercitano in forma associata, tramite l'Unione cui aderiscono, almeno altre tre delle funzioni comunali nelle materie di cui al comma 1.

3. Le restanti funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai Comuni in forma associata tramite l'Unione a decorrere dall'1 gennaio 2018.

4. Agli organi dell'Unione competono le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo con le modalità e nei termini previsti dallo statuto.

5. Il contenuto degli atti in materia di programmazione e di pianificazione territoriale di livello sovracomunale è determinato dalla normativa regionale di settore.

Nota all'articolo 34

- Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 26/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 27 funzioni comunali gestite avvalendosi dell'Unione

1. A decorrere dall'1 gennaio 2016 i Comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive Unioni, esercitano in forma associata le funzioni comunali nelle seguenti materie e attività:

- a) programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della Centrale unica di committenza regionale;
- b) servizi finanziari e contabili, controllo di gestione.

2. A decorrere dall'1 gennaio 2017 i Comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive Unioni, esercitano in forma associata almeno due tra le funzioni comunali nelle seguenti materie e attività:

- a) opere pubbliche e procedure espropriative;
- b) pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata;
- c) procedure autorizzatorie in materia di energia;
- d) organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale.

3. Le restanti funzioni di cui al comma 2 sono esercitate dai Comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive Unioni, a decorrere dall'1 gennaio 2018.

4. Gli organi dei Comuni conservano la competenza ad assumere le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo.

Nota all'articolo 36

- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 26/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 29 regime differenziato

1. Nelle Unioni con popolazione superiore a 100.000 abitanti ovvero nelle Unioni comprendenti i Comuni di cui all'articolo 13, comma 3, lo statuto può prevedere che il Comune con il maggior numero di abitanti o quello di cui all'articolo 13, comma 3, eserciti in forma singola:

a) fino a tre delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1;

b) le funzioni di cui all'articolo 27 o alcune di esse.

2. Le funzioni di cui all'articolo 26, esercitate in forma singola dal Comune di cui al comma 1, sono svolte dai restanti Comuni avvalendosi degli uffici dell'Unione con le modalità di cui all'articolo 27.

Nota all'articolo 38

- Il testo dell'articolo 59 della legge regionale 26/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 59 Osservatorio per la riforma

1. Presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali è istituito l'Osservatorio per la riforma, al quale sono attribuite funzioni di impulso, di monitoraggio e di raccordo per l'attuazione della presente legge e di coordinamento con l'Osservatorio nazionale previsto dall'Accordo, ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 56/2014, tra il Governo e le Regioni, sancito in sede di Conferenza unificata in data 11 settembre 2014.

2. L'Osservatorio per la riforma fornisce indicazioni per la predisposizione del piano di subentro di cui all'articolo 35 e propone iniziative di razionalizzazione e semplificazione di enti, agenzie e società della Regione e degli enti locali, anche in relazione ai processi di riforma statali e regionali.

3. L'Osservatorio per la riforma, coordinato dall'Assessore competente in materia di coordinamento per le riforme, è composto da una rappresentanza della Giunta regionale in relazione agli argomenti trattati, da due rappresentanti delle Province e da otto rappresentanti dei Comuni, almeno due dei quali interamente montani e almeno due dei quali con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nominati dal Consiglio delle autonomie locali tra i suoi componenti. I componenti dell'Osservatorio mantengono l'incarico fino alla scadenza del Consiglio delle autonomie locali che li ha nominati e svolgono le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

4. Alle sedute dell'Osservatorio per la riforma possono essere invitati altri rappresentanti degli enti locali, in relazione agli argomenti trattati. I componenti dell'Osservatorio possono farsi assistere da esperti e da funzionari delle rispettive amministrazioni.

5. Alle sedute dell'Osservatorio per la riforma possono assistere i consiglieri regionali componenti della Commissione consiliare competente per materia.

6. Gli enti locali implementano e mettono a disposizione dell'Osservatorio per la riforma i dati e le informazioni in loro possesso, necessari all'espletamento delle funzioni e dei compiti a esso affidati. L'inosservanza di tali adempimenti comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60.

7. L'Osservatorio per la riforma svolge la propria attività senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Nota all'articolo 39

- Il testo dell'allegato A della legge regionale 26/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

ALLEGATO A (riferito all'articolo 32)

Funzioni mantenute dalle Province:

1. Funzioni in materia di agricoltura:

a) la concessione dei contributi per le fattorie didattiche di cui all'articolo 9, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).

2. Funzioni in materia di ambiente:

a) l'elaborazione e l'adozione dei Piani di intervento per il miglioramento e la qualità dell'aria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico);

b) la predisposizione e l'adozione dei Programmi di attuazione di cui agli articoli 23 e 23 bis della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

c) il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti nuovi e da impianti già esistenti e le altre attività previste dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 16/2007;

d) le attività di controllo sulle emissioni in atmosfera degli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge regionale 16/2007;

e) la gestione dell'elenco delle attività autorizzate in relazione alle emissioni in atmosfera, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge regionale 16/2007;

f) l'organizzazione dell'inventario provinciale delle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge regionale 16/2007;

g) la previsione di misure di semplificazione in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e relativi controlli, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 16/2007;

h) le funzioni in materia di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 23 della legge regionale 30/1987 e di cui al decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 1998, n. 1 (Regolamento per la semplificazione ed accelerazio-

ne dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti);

i) le funzioni provinciali in materia di rifiuti e di bonifica di siti contaminati di cui agli articoli 188, comma 3, lettera b), 191, comma 1, 197, 214, comma 6, 215, 216, 242, commi 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 244, 245, comma 2, 248 e 262, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

j) l'istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni in relazione alle attività di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 15 della legge regionale 24/2006;

k) le funzioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico di cui all'articolo 19 della legge regionale 16/2007;

l) la funzione sanzionatoria in materia di scarichi di cui all'articolo 4, comma 34, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000);

m) le funzioni di autorità competente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);

n) le funzioni di polizia ambientale;

o) la concessione dei contributi per le associazioni ornitologiche di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), della legge regionale 24/2006.

3. Funzioni in materia di caccia e pesca:

a) le funzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria e accessorie nelle materie della caccia, della pesca nelle acque interne e della protezione e tutela della fauna e dell'avifauna di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e all'articolo 57 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);

b) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle Regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute di cui all'articolo 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

[c) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca e nelle acque interne e marittime di cui all'articolo 163, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 112/1998;]

d) l'organizzazione dei corsi di formazione per l'abilitazione all'attività di cattura e uccisione degli uccelli, di raccolta di uova, di distruzione o danneggiamento di uova o nidi e le altre funzioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006));

e) le funzioni in materia faunistico-venatoria e di tutela e protezione della fauna di cui all'articolo 5, comma 1, a eccezione della lettera f), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);

f) le funzioni in materia faunistico-venatoria di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 6/2008;

g) la disciplina del recupero della fauna selvatica ferita durante l'esercizio venatorio o a seguito di sinistro stradale o per altre cause e le altre funzioni di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 6/2008;

h) le funzioni concernenti l'organizzazione degli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità per l'ottenimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui agli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere);

i) l'autorizzazione alla preparazione tassidermica di esemplari appartenenti a specie protette rinvenuti morti per cause naturali o accidentali di cui all'articolo 5 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26 (Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia).

4. Funzioni in materia di demanio idrico e difesa del suolo:

a) l'organizzazione, congiuntamente con i Comuni, del servizio idrico integrato di cui all'articolo 8 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche));

b) il rilascio dell'autorizzazione provvisoria complessiva allo scarico di acque reflue urbane di cui all'articolo 4, comma 26, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013).

5. Funzioni in materia di energia:

a) le funzioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti).

6. Funzioni in materia di istruzione:

a) la concessione dei contributi di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive);

b) le funzioni concernenti gli interventi per l'attuazione dei corsi di orientamento musicale di cui all'articolo 29, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);

c) la concessione dei contributi per il funzionamento delle scuole e degli istituti non statali di musica di cui alla legge regionale 20 giugno 1988, n. 59 (Sovvenzione regionale alle scuole e agli istituti di musica con finalità professionali).

7. Funzioni in materia di pianificazione territoriale:

- a) le funzioni concernenti l'utilizzo del territorio di cui all'articolo 11 della legge regionale 10/1988;
- b) le funzioni concernenti gli interventi per la realizzazione di infrastrutture per insediamenti produttivi di cui all'articolo 47, comma 3, della legge regionale 10/1988;
- c) l'elaborazione dei programmi territoriali strategici, le attività e le funzioni di pianificazione sovracomunale di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio).

8. Funzioni in materia di politiche sociali:

- a) le funzioni concernenti la tutela dei "Rom" di cui agli articoli 1, 6, 8, 18, 19 e 21 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11 (Norme a tutela della cultura <<Rom>> nell'ambito del territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia).

9. Funzioni in materia di protezione civile:

- a) le funzioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).

10. Funzioni in materia di trasporti:

- a) il rilascio delle autorizzazioni dirette a consentire la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali di cui all'articolo 66 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d'interesse regionale);
- b) le funzioni di cui all'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 112/1998.

Nota all'articolo 40

- Il testo degli articoli 43, 44 e 46 della legge regionale 26/2014 è il seguente:

Art. 43 finalità della Centrale unica di committenza regionale

1. La Regione istituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), all'interno del proprio ordinamento, la Centrale unica di committenza regionale per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi, a favore:

- a) dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali), e successive modifiche e integrazioni;
- b) degli enti locali della Regione.

2. L'istituzione della Centrale unica di committenza regionale costituisce attuazione delle disposizioni statali sulla razionalizzazione della spesa e sugli obblighi di aggregazione degli acquisti.

3. La Centrale unica di committenza regionale si qualifica quale soggetto aggregatore, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

4. L'azione della Centrale unica di committenza regionale è volta ad aggregare e standardizzare le domande di interesse generale, monitorare i consumi di beni e servizi, assicurare la trasparenza del mercato degli appalti pubblici di servizi e forniture, stimolare l'ordinato sviluppo delle capacità concorrenziali, adeguare gli standard di qualità agli effettivi fabbisogni e semplificare i processi di acquisto, perseguendo altresì il miglioramento dell'efficienza delle attività delle pubbliche amministrazioni e il potenziamento delle loro capacità operative, nonché l'economicità di gestione.

5. La Regione favorisce la partecipazione delle piccole e medie imprese e delle imprese sociali alle diverse procedure di approvvigionamento della Centrale unica di committenza regionale, anche attraverso il confronto con le organizzazioni di categoria. La Centrale unica di committenza regionale, per quanto concerne le procedure di gara, applica di norma quanto previsto dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), dall'articolo 35 della legge regionale 6/2006 e dal Capo IV della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale).

Art. 44 attività della Centrale unica

1. Per le finalità di cui all'articolo 43, la Centrale unica di committenza regionale, in funzione di soggetto aggregatore della domanda, opera aggiudicando appalti pubblici o stipulando accordi quadro per l'acquisizione di servizi e forniture, destinati ai soggetti di cui all'articolo 43.

2. La Centrale unica di committenza regionale svolge anche funzioni di consulenza e supporto nelle procedure di aggiudicazione svolte direttamente dai soggetti di cui all'articolo 43.

3. Al fine di ottenere forniture e servizi connotati dal miglior rapporto qualità prezzo, anche per perseguire lo scopo di cui all'articolo 43, comma 5, la Centrale unica di committenza regionale individua il criterio di aggiudicazione adeguato rispetto all'oggetto dell'appalto; la motivata scelta del criterio di aggiudicazione tiene conto del bilanciamento degli aspetti qualitativi, di prezzo o di costo, che influenzano direttamente l'esecuzione dell'appalto.

4. Sono escluse dall'ambito oggettivo di operatività della Centrale unica di committenza regionale la fornitura di beni e servizi informatici, per i quali la Regione si avvale della società in house Insiel SpA, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), e la fornitura di beni e servizi destinati al Servizio sanitario regionale, per i quali si applica l'articolo 7 della legge regionale 17/2014.

Art. 46 aggiudicazione di appalti su delega

1. La Centrale unica di committenza regionale provvede, per beni e servizi non ricompresi in convenzioni quadro di

cui all'articolo 45, all'aggiudicazione di appalti su delega di uno o più dei soggetti di cui all'articolo 43.

2. L'aggiudicazione di appalti su delega avviene in base alla programmazione di cui all'articolo 47, fatta salva la facoltà di avviare procedimenti per l'acquisizione di beni e servizi non previsti in caso di urgenza risultante da eventi imprevisi o imprevedibili.

Nota all'articolo 42

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12 norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione

1. La Regione, nell'ambito delle competenze statutarie in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative norme di attuazione, garantisce l'unitarietà del sistema della finanza pubblica locale e favorisce la semplificazione delle relazioni istituzionali tra le autonomie locali, la Regione e lo Stato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali assicura il coordinamento unitario della finanza pubblica locale, la raccolta in via esclusiva ed il trattamento dei dati e delle informazioni concernenti la finanza pubblica locale, fornisce agli enti locali servizi e tecnologie e predispone standard organizzativi e tecnici per l'integrazione delle informazioni, anche avvalendosi delle convenzioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22 (Istituzione di un sistema informativo elettronico di interesse regionale ed intervento a favore del Centro di calcolo dell'Università di Trieste). L'Amministrazione regionale e gli enti locali garantiscono l'implementazione e l'aggiornamento dei dati di rispettiva competenza destinati a confluire nel Portale delle Autonomie locali. L'Amministrazione regionale realizza un sistema informativo, strumentale alle finalità di cui al comma 1 ed al presente comma, di supporto agli enti locali ed alla Regione stessa. A tal fine è stanziato un fondo di 200.000 euro per l'anno 2009.

3. Per le finalità previste dal comma 2, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2009 a carico all'unità di bilancio 11.3.2.1189 e del capitolo 1729 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

4. (ABROGATO)

5. (ABROGATO)

6. (ABROGATO)

7. (ABROGATO)

8. (ABROGATO)

9. (ABROGATO)

10. (ABROGATO)

10 bis. (ABROGATO)

11. (ABROGATO)

12. Gli enti cui si applicano le regole del patto di stabilità sono tenuti a ridurre il proprio debito residuo nel triennio 2015-2017 con le seguenti modalità:

a) per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, lo stock di debito deve essere ridotto dell'1 per cento per gli anni dal 2015 al 2017 rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) per i Comuni con popolazione compresa tra 5001 e 10.000 abitanti, lo stock di debito deve essere ridotto dello 0,5 per cento per gli anni dal 2015 al 2017 rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente;

c) per i Comuni con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti, a decorrere dal 2015, lo stock di debito deve essere ridotto dello 0,1 per cento rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente.

13. Sono esonerati dall'obbligo previsto dal comma 12 i Comuni e le Province per i quali l'ammontare dello stock di debito residuo al 31 dicembre di ciascun anno sia inferiore al 40 per cento del totale degli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata del medesimo esercizio. L'obiettivo di riduzione dovrà essere conseguito annualmente per gli anni, all'interno del triennio, nei quali l'ente ha superato la soglia, con riferimento allo stock di debito e agli accertamenti dei primi tre titoli delle entrate al 31 dicembre dell'esercizio precedente e alle percentuali annue di riduzione indicate al comma 12.

14. (ABROGATO)

15. (ABROGATO)

16. Ai fini della determinazione del debito sono esclusi dal conteggio:

a) l'indebitamento contratto a fronte di apposito contributo pluriennale statale, regionale, dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico allargato, per la quota coperta dal contributo stesso; per ottenere la percentuale di detraibilità si fa riferimento all'incidenza del contributo sull'intero costo dell'indebitamento, costituito da quota capitale più interessi, come risultante dal piano di ammortamento;

b) i mutui contratti nell'ambito del programma per la realizzazione di opere pubbliche in base alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 37 e seguenti, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), e successive modifiche;

c) l'indebitamento contratto per interventi di tutela della pubblica incolumità a fronte di verbali di somma urgenza e per interventi di edilizia scolastica, entrambi nella misura del 50 per cento;

d) l'indebitamento contratto per investimenti il cui piano economico finanziario si presenta in equilibrio, senza alcuna contribuzione pubblica sulla gestione.

d bis) l'indebitamento contratto per investimenti destinati alla salvaguardia dei siti Unesco;

d ter) l'indebitamento contratto per investimenti destinati alla realizzazione dei progetti relativi ai Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile.

17. Ai fini del perseguimento dell'obiettivo posto dal comma 12, l'indebitamento contratto per interventi sulla via-

bilità di rilevanza strategica regionale è imputato su più annualità, per un massimo di tre, se lo prevedono accordi di programma tra Regione ed enti locali.

18. Gli stanziamenti sono iscritti nel bilancio di previsione annuale e pluriennale degli enti locali, in coerenza con gli obiettivi posti dal patto di stabilità.

19. (ABROGATO)

20. (ABROGATO)

21. (ABROGATO)

21 bis. (ABROGATO)

22. (ABROGATO)

23. (ABROGATO)

23 bis. (ABROGATO)

24. (ABROGATO)

25. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dagli obblighi comunitari e dai principi di coordinamento della finanza pubblica, gli enti cui si applicano le regole del patto di stabilità, che presentano come media del triennio 2011-2013 un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente superiore al 30 per cento, assicurano per ogni anno del triennio 2015-2017 il contenimento della spesa di personale, rispetto al valore medio del triennio 2011-2013, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale. La percentuale di cui al primo periodo è elevata al 35 per cento per i Comuni individuati quali enti gestori del servizio sociale dei Comuni, di cui alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), nonché per i Comuni nel cui territorio vi siano siti dichiarati dall'Unesco Patrimonio dell'umanità. Ai fini dell'applicazione del presente comma, costituiscono spese di personale, oltre a quelle iscritte all'intervento 1 del Titolo I della spesa corrente, anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 267/2000.

25.1. Qualora il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013, previsto al comma 25, non garantisca, per ogni anno del triennio 2015-2017, il rispetto del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente nei limiti percentuali indicati al medesimo comma, gli enti adottano politiche di personale coerenti che consentano, entro la fine del triennio 2015-2017, il rientro graduale entro i limiti percentuali fissati dalla legge, che costituiscono indicatori di natura strutturale.

25 bis. Le spese di personale connesse alle convenzioni e alle associazioni intercomunali di cui gli articoli 21 e 22 della legge regionale 1/2006, sono valorizzate pro quota da parte dei singoli enti partecipanti in base ai rimborsi che l'ente eroga ad altri enti per l'utilizzo di dipendenti non inseriti nella sua pianta organica, nonché, viceversa, in base alle somme ricevute da altri enti per il personale incardinato nella pianta organica dell'ente che presta il personale.

25 ter. Ai fini del monitoraggio della spesa di personale di cui al comma 25, gli enti inviano annualmente alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le informazioni relative ai dati di consuntivo entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione e comunque non oltre il 31 luglio di ogni anno.

26. (ABROGATO)

26 bis. (ABROGATO)

27. Ai fini di quanto previsto dal comma 25 non rilevano le maggiori spese di personale connesse a nuove assunzioni relative:

a) alla polizia locale al fine di garantire i requisiti minimi di omogeneità previsti dalla normativa regionale in materia di ordinamento della polizia locale e al fine di attuare i patti locali di sicurezza, previsti dalla normativa statale e regionale in materia di sicurezza;

b) alle quote obbligatorie delle categorie protette e all'utilizzo di lavoratori socialmente utili;

c) a contratti aventi totale copertura in finanziamenti specifici e vincolati dell'Unione europea, dello Stato, della Regione e di altri enti.

27 bis. Le nuove assunzioni di personale da parte delle aziende per i servizi alla persona o delle aziende sanitarie, enti delegati alla realizzazione del Servizio sociale dei Comuni ai sensi della legge regionale 6/2006, presso le quali sono costituite le piante organiche aggiuntive, possono avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dal comma 25, secondo periodo. Il costo del personale della pianta organica aggiuntiva va rapportato alla spesa corrente riferita alla sola gestione del servizio sociale.

28. (ABROGATO)

28.1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dagli obblighi comunitari e dai principi di coordinamento della finanza pubblica, per il triennio 2013-2015, gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato limitatamente alle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nel biennio precedente, ove non già sostituite, nonché a quelle verificatesi nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento. L'ammontare della spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non può superare il corrispondente ammontare del penultimo anno precedente. Sono consentite eventuali procedure di mobilità in compensazione tra gli enti locali del comparto unico, che avvengano anche nel medesimo esercizio finanziario, purché venga rispettato il limite di spesa di cui al primo periodo. Ai fini dell'applicazione del presente comma, costituiscono spesa di personale, oltre a quella iscritta all'intervento 1 del Titolo I della spesa corrente, anche quella sostenuta per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro e per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 267/2000.

28.1.1. (ABROGATO)

28 bis. Ai fini di quanto dispone il comma 28.1, per spesa di personale si intende intervento 1 del Titolo I della spesa corrente dalla quale vanno escluse le spese connesse:

a) nuove assunzioni relative alla polizia locale al fine di garantire i requisiti minimi di omogeneità previsti dalla normativa regionale in materia di ordinamento della polizia locale e al fine di attuare i patti locali di sicurezza, previsti dalla normativa statale e regionale in materia di sicurezza;

b) assunzioni di lavoratori appartenenti alle categorie protette per le sole quote obbligatorie e di lavoratori socialmente utili;

b bis) nuove assunzioni aventi totale copertura in finanziamenti specifici e vincolati dell'Unione europea, dello Stato, della Regione e di altri enti.

29. Al regime previsto dal comma 28.1 sono consentite deroghe, debitamente motivate, purché vengano assicurate entrambe le seguenti condizioni:

a) il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non deve essere superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;

b) il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non deve superare quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento.

29 bis. Le limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, non si applicano ai Comuni di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), in regola con gli obblighi di cui ai commi da 25 a 29.

30. Il trasferimento di personale tra amministrazioni nell'ambito di forme associative, che diano luogo, nelle fattispecie previste dalla legge, alla costituzione di piante organiche aggiuntive, può avvenire a condizione di invarianza della spesa e consistenza numerica del personale. La presente disposizione si applica anche nei confronti dei <<comuni gestori>> che non hanno rispettato il patto di stabilità. Le cessazioni di personale non sono conteggiate dall'ente cedente ai fini previsti dal comma 28.1.

31. (ABROGATO)

32. Ai fini del presente articolo, la popolazione da considerare è quella risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di riferimento, dai dati delle anagrafi comunali, contenuti nella rilevazione statistica ufficiale della Regione, desunti dalla <<Rilevazione sulla popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile (Istat/Posas)>> individuata dal programma statistico nazionale, previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400).

33. I regolamenti adottati ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) e della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008) definiscono in via esclusiva per gli anni 2007 e 2008 le regole per il concorso del sistema delle autonomie locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ai fini del rispetto degli obblighi comunitari e dei principi di coordinamento della finanza pubblica.

34. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione. Legge finanziaria 2002);

b) il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);

c) il comma 23 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali).

Note all'articolo 43

- Per il testo dell'articolo 1 della legge regionale 8/2001, vedi note all'articolo 16.

- Il testo degli articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

Art. 31 costituzione del Consiglio delle autonomie locali

1. È istituito il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali.

2. Il Consiglio delle autonomie locali è costituito da una rappresentanza istituzionale di enti locali così formata:

a) le Province e i Comuni capoluogo di provincia, quali membri di diritto;

b) quindici Comuni non capoluogo di provincia, scelti in modo da assicurare una adeguata rappresentanza dei Comuni in rapporto al territorio, rinnovati ogni cinque anni.

3. I Comuni di cui al comma 2, lettera b), sono individuati, da apposite conferenze dei sindaci, come segue:

a) due dai sindaci dei Comuni della provincia di Gorizia;

b) cinque dai sindaci dei Comuni della provincia di Pordenone, di cui:

1) due dai sindaci dei Comuni interamente montani;

2) tre dai sindaci dei Comuni diversi da quelli interamente montani;

c) uno dai sindaci dei Comuni della provincia di Trieste;

d) sette dai sindaci dei Comuni della provincia di Udine, di cui:

1) tre dai sindaci dei Comuni interamente montani;

2) quattro dai sindaci dei Comuni diversi da quelli interamente montani.

4. Il Consiglio delle autonomie locali ha sede nella città di Udine presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali, la quale fornisce il supporto tecnico-operativo e di segreteria.
5. Le conferenze dei sindaci dei Comuni di cui al comma 3 sono convocate e presiedute dal sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti e sono tenute nei trenta giorni precedenti alla scadenza; in difetto provvede, previa diffida, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali. In caso di individuazione dei Comuni mediante procedura elettiva, ogni sindaco esprime una sola preferenza. Non concorrono all'espressione di volontà della conferenza i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia.
6. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali dà atto della composizione del Consiglio delle autonomie locali e delle successive variazioni, con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 32 funzionamento del Consiglio delle autonomie locali

1. Partecipano alle attività del Consiglio delle autonomie locali i presidenti delle Province e i sindaci dei Comuni di cui all'articolo 31 o un componente della giunta o del consiglio del rispettivo ente locale, da essi delegato.
 - 1 bis. Le sedute del Consiglio delle autonomie sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.>>.
2. Il Consiglio delle autonomie locali elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e i componenti dell'Ufficio di presidenza, che può svolgere funzioni consultive nei confronti della Regione, secondo le norme previste nella presente legge e nel regolamento di cui all'articolo 33.
3. La qualità di componente del Consiglio delle autonomie locali non comporta il diritto a compensi a carico della Regione.
4. La Regione è autorizzata a sostenere gli oneri per il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali e per studi e ricerche richiesti dal medesimo.

Art. 33 regolamento del Consiglio delle autonomie locali

1. Il Consiglio delle autonomie locali approva, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione.
2. Il regolamento disciplina l'elezione del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio delle autonomie locali. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Il regolamento può prevedere la costituzione di commissioni e di gruppi di lavoro. Nelle riunioni tecniche preparatorie, nelle commissioni e nei gruppi di lavoro possono partecipare i funzionari competenti.

Art. 34 funzioni del Consiglio delle autonomie locali

1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime l'intesa nei seguenti casi:
 - a) schemi di disegni di legge sull'ordinamento delle autonomie locali;
 - b) schemi di disegni di legge sulle elezioni degli enti locali;
 - c) schemi di disegni di legge sulle forme di partecipazione alla vita degli enti locali da parte di coloro che risiedono stabilmente e legalmente nel territorio regionale;
 - d) schemi di disegni di legge riguardanti il conferimento e l'esercizio delle funzioni degli enti locali;
 - e) schemi di disegni di legge riguardanti i trasferimenti finanziari e i contributi agli enti locali, nonché disposizioni riguardanti i trasferimenti finanziari agli enti locali, contenute negli schemi di disegni di legge di cui al comma 2, lettera a);
 - f) schemi di disegni di legge sulla disciplina dell'esercizio, in via sussidiaria, del potere sostitutivo da parte della Regione nei confronti degli enti locali, ai sensi dell'articolo 18;
 - g) proposta di Piano di valorizzazione territoriale, di cui all'articolo 26.
2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere in merito a:
 - a) schemi di disegni di legge finanziaria, di approvazione e di assestamento del bilancio regionale;
 - b) schemi di regolamenti e proposte di provvedimenti della Giunta regionale riguardanti le competenze, i trasferimenti finanziari, i criteri e le modalità per la concessione di contributi, gli assetti ordinamentali e funzionali degli enti locali, provvedimenti attuativi dei programmi e delle iniziative comunitarie, nonché proposte di atti generali di programmazione regionale;
 - c) le proposte di legge d'iniziativa dei consiglieri regionali che riguardano le materie di cui al comma 1, lettere da a) a f), secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio regionale.
3. Il Consiglio delle autonomie locali può proporre alla Regione di ricorrere alla Corte costituzionale sia avverso le leggi e gli atti aventi valore di legge dello Stato o di altre Regioni, sia per conflitto di attribuzioni; può proporre alla Giunta regionale qualsiasi iniziativa d'interesse generale per gli enti locali; provvede alle nomine e alle designazioni dei rappresentanti degli enti locali nei casi previsti dalla legge.

Art. 35 comunicazione degli atti

1. Le proposte di legge di iniziativa dei consiglieri regionali sono trasmesse al Consiglio delle autonomie locali secondo le modalità disciplinate dal regolamento del Consiglio regionale. Lo stesso regolamento disciplina i termini e le modalità di esame dei pareri ricevuti.
2. Gli atti di iniziativa della Giunta regionale sono trasmessi al Consiglio delle autonomie locali a cura dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.

Art. 36 procedimento di formazione dell'intesa e di acquisizione del parere

1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime l'intesa, anche avanzando proposte di modifica o integrazione.

2. Qualora l'intesa riguardi schemi di disegni di legge, in caso di mancato raggiungimento della medesima entro trenta giorni, la Giunta regionale a maggioranza assoluta dei componenti può prescindere motivatamente, dandone comunicazione al Consiglio delle autonomie locali e trasmettendo al Consiglio regionale gli atti che esprimono l'orientamento del Consiglio delle autonomie locali.
3. Qualora l'intesa riguardi proposte di provvedimenti amministrativi, in caso di mancato raggiungimento della medesima entro trenta giorni, la Giunta regionale a maggioranza assoluta dei componenti può prescindere motivatamente.
4. Il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere, eventualmente condizionato, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Giunta regionale. Decorso il termine stabilito dal presente comma, si prescinde dal parere.
5. In caso di urgenza, su richiesta motivata della Giunta regionale, il termine previsto al comma 4 è ridotto a dieci giorni e il parere può essere espresso anche dall'Ufficio di presidenza del Consiglio delle autonomie locali. I pareri espressi dall'Ufficio di presidenza sono comunicati al Consiglio delle autonomie locali nella seduta immediatamente successiva.
6. L'intesa è espressa dal Consiglio delle autonomie locali a maggioranza assoluta dei componenti. Il parere è espresso dal Consiglio delle autonomie locali a maggioranza dei presenti. L'Ufficio di Presidenza esprime i pareri a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 37 partecipazione del Presidente del Consiglio delle autonomie locali alle sedute del Consiglio regionale e della Giunta regionale

1. Il regolamento del Consiglio regionale disciplina la partecipazione del Presidente del Consiglio delle autonomie locali, o di un componente da lui delegato, alle sedute delle Commissioni consiliari, che esaminino argomenti di interesse per le autonomie locali e per l'illustrazione dei pareri espressi.
2. Il Presidente della Regione può invitare il Presidente del Consiglio delle autonomie locali alle riunioni della Giunta regionale ove si esaminino argomenti di interesse per le autonomie locali, nonché per l'illustrazione dei pareri espressi.
3. Il Presidente del Consiglio delle autonomie locali può chiedere di essere invitato alle riunioni della Giunta regionale ove si esaminino argomenti di interesse per le autonomie locali, nonché per l'illustrazione dei pareri espressi.

Art. 38 collaborazione istituzionale

1. Per il perseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 6, la Giunta regionale e il Consiglio delle autonomie locali si riuniscono in un'apposita conferenza Regione-autonomie locali, per concertare le politiche territoriali e formulare un documento contenente le linee guida per la predisposizione del bilancio regionale.

Art. 39 collaborazione della Regione all'attività degli enti locali

1. La Regione assicura, a richiesta degli enti locali, varie forme di collaborazione anche giuridica per la realizzazione dei loro fini istituzionali, con priorità per gli enti di minori dimensioni demografiche.
2. La Regione garantisce, altresì, tramite i propri uffici lo svolgimento di attività di consulenza e di documentazione a favore degli enti locali.
- 2 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con Università degli studi o con altri Istituti di studio e ricerca per effettuare analisi e ricerche in materia di enti locali.
3. La Regione fornisce, attraverso l'istituzione di un'apposita struttura operativa, l'assistenza e il supporto tecnico e giuridico alla progettazione e al funzionamento delle forme associative.
4. La Regione persegue l'obiettivo di predisporre strumenti di conoscenza e di informazione a favore del sistema delle autonomie locali, promuovendo l'adozione di standard informatici uniformi e interattivi per lo svolgimento dell'attività amministrativa in modo da realizzare un osservatorio permanente del sistema stesso. I risultati delle attività di monitoraggio sono comunicati annualmente al Consiglio delle autonomie locali.
5. La Giunta regionale utilizza i dati raccolti con l'attività di monitoraggio per elaborare proposte di atti normativi, di riordino dell'apparato amministrativo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi regionali.

Art. 40 rapporti tra enti locali e Regione

1. Gli enti locali e la Regione, in applicazione del principio di leale collaborazione, si informano reciprocamente riguardo all'esercizio delle rispettive funzioni e possono, altresì, in ogni momento, richiedere notizie e informazioni con forme semplificate.
2. Gli enti locali e la Regione, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, possono concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.
3. Il Presidente della Regione, su istanza degli enti locali interessati, può promuovere accordi con altre regioni aventi a oggetto lo svolgimento in forma associata tra enti locali appartenenti a diverse regioni, di funzioni e servizi, quando ciò si renda necessario al fine di definire la disciplina regionale applicabile relativamente alle procedure e modalità di erogazione di servizi da parte degli enti associati.
4. Gli uffici della Regione, al fine di raccordare la propria attività amministrativa con quella degli enti locali, possono costituire tavoli tecnici di lavoro e concertazione con la partecipazione di funzionari ed esperti della Regione e degli enti locali. La partecipazione dei funzionari ed esperti degli enti locali ai tavoli tecnici non comporta oneri a carico della Regione.
5. La Regione organizza la propria struttura amministrativa in forma decentrata.

- Il testo dell'articolo 7, commi da 9 a 11, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7 interventi in materia di salute e politiche sociali

- omissis -

9. All' articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 1 le parole <<i>Presidenti delle Assemblee dei sindaci di ambito distrettuale, di cui all' articolo 40 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria)>> sono sostituite dalle seguenti: <<i>Presidenti delle Assemblee dei sindaci di ambito distrettuale di cui all' articolo 20 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)>>;

b) alla lettera d) del comma 7 le parole <<i>e sui criteri per il riparto della quota regionale del Fondo nazionale per le politiche sociali>> sono soppresse;

c) dopo la lettera d) del comma 7 è inserita la seguente: <<i>d bis) esprime parere su schemi di regolamenti e proposte di provvedimenti e di programmazione della Giunta regionale riguardanti le funzioni attribuite dalla legge al Servizio sociale dei Comuni di cui all' articolo 17 della legge regionale 6/2006, qualora non di competenza del Consiglio delle autonomie locali;>>;

d) al comma 8 le parole <<i>l'Assemblea delle Autonomie locali, di cui all' articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle Autonomie locali), come modificato dall' articolo 1, comma 35, della legge regionale 21/2003>> sono sostituite dalle seguenti: <<i>il Consiglio delle autonomie locali di cui al Capo I, Titolo III, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia)>>;

e) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

<<9 bis. La Conferenza ha sede presso il Consiglio delle autonomie locali e si avvale della medesima struttura di supporto per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali.

9 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per il funzionamento della Conferenza. Gli oneri fanno carico al medesimo capitolo relativo al funzionamento del Consiglio delle autonomie locali.>>.

[10. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 9 ter, della legge regionale 8/2001, come inserito dal comma 9, lettera e), fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.3420 e al capitolo 1652 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.]

- omissis -

- Il testo dei commi 22 e 22 bis dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10 finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione

- omissis -

[22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare le spese di viaggio di cui all' articolo 3, comma 14 bis, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), sostenute dalle Amministrazioni locali con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, per la partecipazione dei loro amministratori ai lavori del Consiglio delle autonomie locali e degli organi interni allo stesso. A tal fine le Amministrazioni locali interessate presentano, entro il 31 marzo di ogni anno, una domanda con attestazione delle spese di viaggio liquidate ai propri amministratori relativamente alla partecipazione, nell'anno precedente, ai lavori del Consiglio delle autonomie locali e degli organi interni allo stesso.

22 bis. L'Amministrazione regionale, entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui al comma 22, eroga le somme spettanti a rimborso in un'unica soluzione.]

- omissis -

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 90

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 13 aprile 2015 e assegnato nella stessa data alla V Commissione permanente, con parere della III Commissione permanente;

- parere reso dalla III Commissione permanente nella seduta del 28 aprile 2015;

- esaminato dalla V Commissione permanente nelle sedute del 21 e del 29 aprile 2015 e in quest'ultima seduta approvato, a maggioranza, con modifiche, con relazioni di maggioranza dei consiglieri Martines e Paviotti e, di minoranza, del consigliere Colautti;

- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute antimeridiane e pomeridiane del 12 e del 13 maggio 2015;

- approvato dal Consiglio regionale, a maggioranza, con modifiche, nella seduta pomeridiana del 13 maggio 2015;

- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6656 dd. 21 maggio 2015.